Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Mercoledì, 3 gennaio — Numero 2

Abbonamenti

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale). . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 298, concernente gli ufficiali giudiziari

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 298, che converte in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 298, che converte in legge il decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, nonchè la alligata tabella e l'annesso modulo visti, d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 298, riguardante gli ufficiali giudiziari

CAPO I

Concorsi e nomina

Art. 1

L'esame di concorso per la nomina ad ufficiale giudiziario è indetto per ciascun distretto di Corte di appello, con decreto

del primo presidente della Corte stessa, pubblicato mediante inserzione, almeno novanta giorni prima del giorno fissato per gli esami, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, e nel Foglio periodico degli annunzi delle Prefetture comprese nel distretto, nonchè mediante affissione nella sala d'ingresso della Corte, dei tribunali e delle preture da essa dipendenti.

Art. 2.

Il numero dei posti per i quali è bandito il concorso è fissato dal Ministero della giustizia su proposta motivata dei capi della Corte, tenuta presente la media delle vacanze verificatesi nel triennio precedente.

Art. 3.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda al primo presidente della Corte di appello presso la quale ha luogo il concorso, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'inizio dell'esame, presentandola direttamente o per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano, con l'indicazione esatta del loro domicilio e residenza.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati e vidimati a norma delle vigenti disposizioni:

a) copia dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente abbia compiuto i 21 anni e non oltrepassato i 30 alla data del decreto che indice il concorso;

b) certificato di cittadinanza;

c) diploma originale di licenza ginnasiale conseguita in un Istituto Regio o pareggiato, o certificato di passaggio dal secondo al terzo corso di Istituto tecnico o di scuola commerciale;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale, nel cui circondario il concorrente risiede, dal quale risulti che non trovasi in alcuno dei casi per i quali si è esclusi e non si può essere assunti all'ufficio di giurato, ai termini degli articoli 5, 6 e 8, n. 2, e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

g) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve attestare che il richiedente possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario.

I documenti indicanti alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che bandisce il concorso.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel certificato.

Il primo presidente della Corte di appello può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto di ufficiale giudiziario.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo non è ammesso al concorso, come pure non vi è ammesso l'aspirante che non si presenti alla visita medica o si rifiuti di sottoporvisi.

Art. 4

Gli aspiranti, che credono di avere diritto a preferenze, devono esibire insieme ai titoli richiesti per l'ammissione al concorso anche tutti i documenti, che valgano a dimostrare il possesso di titoli di preferenza.

Art. 5.

Le domande ed i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si terrà conto delle domande e dei documenti presentati fuori termine

Art. 6.

Il primo presidente, almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l'inizio dell'esame, provvede sulle domande di ammissione al concorso, sentito il procuratore generale, dopo avere assunte le occorrenti informazioni per mezzo delle autorità giudiziarie locali e dà partecipazione del provvedimento tanto agli ammessi quanto agli esclusi.

Sono esclusi dal concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà, coloro che dalle informazioni assunte non risultino di moralità o di condotta incensurate.

Il provvedimento del primo presidente non si può impugnare che con ricorso al ministro, il quale ha facoltà di prorogare, ove occorra, il termine fissato per l'esame.

Tale ricorso deve essere presentato all'autorità giudiziaria locale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del primo presidente.

Il provvedimento del Ministero, con cui è negata l'ammissione al concorso, è definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, numero 4 e dell'art. 24 del T. U. di legge sul Consiglio di Stato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 5 della legge, è nominata con decreto del primo presidente

Contemporaneamente alla designazione ed alla nomina dei membri della Commissione vengono indicati anche coloro che, in caso di mancanza o impedimento permanente dei commissari designati, debbano sostituirli.

In caso di mancanza o di impedimento permanente del cancelliere della Corte, questi è sostituito da chi lo rappresenta nell'ufficio di cancelleria.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 8.

Nel giorno e nell'ora stabilita dal bando di concorso gli aspiranti debbono trovarsi presenti nel locale della Corte di appello, in cui hanno luogo gli esami, e che sarà indicato nella partecipazione di ammissione al concorso.

Il presidente, dopo aver fatto procedere all'appello nominale dei candidati, detta il tema che viene formulato dalla Commissione la mattina stessa del giorno in cui ha luogo l'esame.

Il tema dettato sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema, o non consegni il lavoro entro il termine prefisso di otto ore dalla lettura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui debbono essere scritti e copiati i temi ed i

lavori è fornita dalla Commissione, e ciascun foglio deve portare il timbro della Corte di appello e la firma del segretario.

Art. 9

L'esame di concorso è scritto ed orale. L'esame scritto ha luogo nel giorno stabilito dal bando e consiste nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari

Art. 10.

Negli esami scritti ai candidati è rigorosamente proibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato agli esami, di consultare libri o scritti, di conferire verbalmente tra loro o di scambiare qualsiasi comunicazione, per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

È loro consentito però di consultare i Codici, le leggi ed i decreti dello Stato sui testi da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

Durante tutto il tempo assegnato per l'esame, almeno due membri della Commissione debbono essere sempre presenti nella sala.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario redige processo verbale sottoscritto dal presidente e da lui.

Art. 11.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verifichino durante le prove scritte, l'esclusione può essere deliberata dai commissari presenti.

Art. 12.

Svolto il tema, il candidato chiude l'originale e, se l'abbia compilata, anche la minuta del lavoro, senza firmarli nè apporvi altro contrassegno, in una busta, insieme con altra busta contenente il proprio nome e cognome.

La busta è consegnata al presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, il quale la firma.

Detta busta verrà aperta soltanto dalla Commissione riunita per la revisione e lo scrutinio dei lavori, e il segretario, nell'atto dell'apertura, apporrà l'istesso numero progressivo tanto sul lavoro quanto sulla busta contenente il nome del candidato.

Le buste contenenti il nome dei candidati saranno aperte soltanto dopo che siano stati letti e giudicati tutti i lavori.

Art. 13.

È nullo l'esame del candidato che contravvenga alle prescrizioni degli articoli precedenti.

I lavori firmati o contrassegnati con qualsiasi indicazione che possa farli riconoscere sono annullati.

Il fatto che può dar luogo alla nullità dell'esame è rilevato nel verbale. La Commissione decide definitivamente sulla nullità e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso.

Il ministro della giustizia ha sempre facoltà di annullare gli esami nei quali si siano verificate gravi irregolarità.

Art. 14.

Esaurita la prova scritta, la commissione è convocata nel termine di giorni quindici per iniziare l'esame dei lavori.

Ogni membro della Commissione, escluso il segretario, dispone di dieci voti per tutta la prova scritta.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, procede alla votazione ed assegna un numero di punti che il segretario nota immediatamente in tutte lettere a piede del lavoro stesso.

L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Art. 15.

La prova orale ha principio nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che sarà avvertito almeno tre giorni prima di quello fissato per tale prova.

Alla prova orale sono ammessi soltanto i candidati che abbiano conseguito complessivamente almeno 30 voti su 50 nella prova scritta.

Art. 16.

La prova orale è pubblica, non può durare meno di 15 minuti nè più di un'ora, e si svolge:

a) su nozioni di procedura civile e penale;

b) sulla legge dell'ordinamento giudiziario;

c) sulle leggi di bollo e di registro e sui relativi regolamenti e sul Codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione, nella quale ogni membro della Commissione, escluso il segretario, dispone di 10 voti, e si assegna complessivamente il numero dei voti. Il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale rendendo in fine di seduta immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato deve riportare complessivamente non meno di 30 voti su 50 anche nell'esame orale.

Art 17

La Commissione procede quindi alla graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati.

Tale graduatoria è determinata dal numero dei voti ottenuti; a parità di voti è data la preferenza nell'ordine seguente:

1° agli invalidi di guerra, giusta il disposto dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481;

2° agli orfani di guerra giusta il disposto cell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

3° a coloro che abbiano prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo;

4° al più anziano di età.

Nel caso che due o più concorrenti abbiano parità di voti ed uno stesso titolo di preferenza precederà colui che abbia altro titolo di preferenza secondo l'ordine suddetto.

I titoli di preferenza previsti ai numeri 1, 2 e 3 devono risultare da documenti esibiti dai candidati.

Art. 18.

Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in verbali che restano depositati nella cancelleria della Corte.

Il presidente redige una succinta relazione sul modo con cui si è svolto e chiuso il concorso,

La Commissione forma anche l'elenco dei vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso, e ne trasmette tre copie autentiche insieme con tre copie della graduatoria generale al primo presidente, il quale ne invia una al Ministero della giustizia, insieme con la relazione predetta, ed una al procuratore generale.

La graduatoria generale dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Art. 19.

A misura che si rendano vacanti i posti di risulta di ufficiale giudiziario presso le preture del distretto, il primo presidente della Corte di appello ne dà comunicazione al Ministero della giustizia, che con decreto nominerà ufficiali giudiziarii, con riserva di destinazione, i vincitori del concorso secondo l'ordine di classificazione in graduatoria entro i limiti dei posti messi a concorso.

Il primo presidente della Corte di appello destinerà gli ufficiali giudiziari, nominati, alle preture del Distretto, previa deliberazione della Commissione instituita dall'art. 8 dell'ordinamento giudiziario.

Resta in ogni caso esclusa la facoltà di sostituirli con altri che nello stesso concorso abbiano conseguito l'approvazione.

I vincitori del concorso per non essere posposti nel loro turno di nomina hanno l'obbligo di presentare al primo presidente della Corte di appello un certificato rilasciato da un ufficiale giudiziario, attestante il tirocinio prestato in qualità di commesso per un anno almeno alla data del rilascio del certificato presso lo stesso ufficiale giudiziario o il suo predecessore.

La riammissione in servizio di un ufficiale giudiziario è disposta con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o della Corte di appello, da cui dipendeva, previa deliberazione della suddetta Commissione.

Art. 20.

Al primo esame di concorso da bandirsi in ciascun distretto di Corte di appello saranno ammessi anche i candidati forniti di sola licenza tecnica nonchè quelli che dimostrino con certificati rilasciati dalla autorità giudiziaria o dalle altre competenti:

a) che, alla data di pubblicazione della legge 24 marzo 1921, n. 298, si trovavano a prestare servizio nelle qualità indicate dal primo capoverso dell'art. 35 della legge stessa;

b) che si trovano nelle condizioni previste dal suddetto capoverso e che, alla data del decreto che bandisce il concorso, hanno compiuto la durata del servizio prescritto.

I soli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 35, per essere ammessi al concorso, devono aver superato un esame scritto consistente nella risposta ad un quesito elementare sulle funzioni dell'ufficiale giudiziario ed un esame orale sullo stesso argomento.

Tali esami si terranno nel luogo e nel giorno che saranno fissati dal primo presidente della Corte.

Art. 21.

Nei distretti nei quali trovansi abilitati nelle condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1911, n. 201, non si potrà indire alcun concorso sino a quando gli stessi non abbiano conseguito la nomina ad ufficiale giudiziario nel distretto in cui ottennero l'abilitazione od in altro

Art. 22.

Nei distretti di Corte di appello, nei quali non ebbero ancora luogo esami di concorso per la nomina di ufficiale giudiziario dopo la legge 21 dicembre 1902, n. 528, al primo esame di concorso che sarà indetto, saranno ammessi esclusivamente coloro secondo le disposizioni anteriori alla suddetta legge, avevano l'abilitazione nel distretto stesso e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1911, n. 201, purchè non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso gli anni 55 di età e possiedano gli altri requisiti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 3 del presente regolamento.

Coloro che non riescano in tale prova non saranno più ammessi ad altri concorsi.

Art. 23.

Nei soli distretti di Corte di appello nei quali non ebbe luogo l'esame di concorso, da bandirsi giusta il disposto dell'articolo precedente esclusivamente fra gli abilitati secondo le consuete disposizioni, le norme stabilite dall'art. 35 della legge si applicheranno al secondo concorso da bandirsi dopo l'attuazione della legge stessa.

Capo II.

Graduatorie, promozioni, tramutamenti e supplenze

Art. 24.

La graduatoria disposta dall'art. 10 della legge è formata dalla Commissione instituita dall'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, e della quale farà parte, come membro, anche un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di appello o ad un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale della Corte stessa, il quale designerà anche un altro ufficiale giudiziario che sostituirá il primo in caso d'impedimento.

Tale sostituzione è obbligatoria per tutta la seduta in cui si procede alla classificazione in graduatoria dell'ufficiale giudiziario, che è membro della Commissiome.

La graduatoria stessa dovrà essere divisa in tre capi, comprendendosi nel primo gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di appello, nel secondo quelli addetti ai tribunali, nel terzo quelli addetti alle preture del distretto.

Il criterio dell'anzianità di servizio si determina dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario

Il criterio del merito sarà desunto della capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giudiziario, tenuti presenti gli stati caratteristici, che saranno compilati a norma del regolamento generale giudiziario vigente, i particolari rapporti di tutta la carriera, nonchè le informazioni dei capi degli uffici presso i quali l'ufficiale giudiziario ha in antecedenza prestato e presta attualmente servizio. L'ufficiale giudiziario può produrre alla Commissione i titoli e documenti che reputi nel proprio interesse.

Art. 25.

Gli ufficiali giudiziari sono classificati secondo una votazione numerica, nella quale ciascuno dei membri della Commissione dispone di cinque voti per l'anzianità di servizio e di cinque voti per il merito.

I 20 voti complessivi dei quattro membri della Commissione sono assegnati per l'anzianità di servizio nella misura di un voto per ogni biennio di servizio o frazione di esso, purchè superiore ad otto mesi compiuti nel giorno della prima seduta della Commissione.

L'anzianità di servizio è computata in conformità dell'art. 76 del presente regolamento.

Agli ufficiali giudiziari, che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a 20 anni, e che si siano in special modo distinti per capacità, operosità e diligenza, per irreprensibile condotta e per notevoli servizi, è in facoltà della Commissione di attribuire per il merito un numero di voti anche superiore a 20, senza poter mai eccedere per il merito stesso la votazione complessiva di punti 24.

Per ciascun ufficiale giudiziario la Commissione nel procedere alla classificazione esprimerà il suo giudizio con una breve de-

liberazione motivata, nella quale saranno indicati concisamente gli elementi di fatto, su cui è fondata la votazione numerica.

A parità del numero totale dei voti risultanti dalla somma dei voti assegnati per l'anzianità di servizio e per il merito, ha la preferenza il più anziano di servizio, ed a parità anche di servizio, il maggiore di età

Resta ferma per il quinquennio in corso la revisone della graduatoria fatta dopo la pubblicazione del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278.

Art. 26.

Ogni deliberazione motivata deve indicare il numero dei voti assegnati a ciascun ufficiale giudiziario per l'anzianità di servizio separamente da quello dei voti complessivamente assegnatigli per il merito.

I primi presidenti delle Corti d'appello trasmetteranno al Ministero, insieme con la graduatoria, una copia delle singole deliberazioni motivate.

Art. 27.

La graduatoria verrà subito trasmessa in copia al Ministero della giustizia, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale senza le deliberazioni motivate.

Contro di essa gli interessati possono ricorrere al Ministero nel termine di giorni venti dalla pubblicazione, presentando regolare reclamo in via gerarchica, sul quale, a cura del cancelliere che lo riceve, dovrà farsi risultare la data della presentazione.

All'ufficiale giudiziario ricorrente per il posto assegnatogli nella graduatoria è data comunicazione, ove lo richieda, delle note risultanti dagli stati caratteristici, per quanto si riferiscono all'operosità ed alla condotta, e della deliberazione motivata, per mezzo dell'ufficio dal quale dipende.

Art. 28.

In ogni distretto di Corte d'appello la precedente graduatoria degli ufficiali giudiziari cesserà di aver vigore quando la nuova graduatoria sarà stata approvata e sottoscritta dalla Commissione.

Nel caso di successive variazioni per causa di ricorso saranno revocati solamente i decreti di promozione e di tramutamento strettamente dipendenti da tali variazioni.

Art. 29.

I posti vacanti, a norma dell'art. 8 della legge, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Il termine di giorni quindici per la presentazione delle domande di promozione o di trasferimento decorre dal primo giorno successivo alla data del Bollettino, nel quale le vacanze furono pubblicate.

Le domande debbono essere dirette al primo presidente della Corte pel tramite dell'autorità, da cui dipende l'ufficiale giudiziario instante.

Art. 30.

Se a coprire i posti resisi vacanti a norma dell'art. 8 della legge concorrono ufficiali giudiziari che chiedono soltanto trasferimento di sede da un ufficio all'altro dello stesso distretto, questi saranno di regola preferiti ai concorrenti, la cui destinazione rappresenterebbe promozione.

Qualora i concorrenti siano tutti dello stesso grado, sarà data la preferenza all'ufficiale giudiziario meglio classificato in graduatoria.

A questa regola si fa eccezione quando l'aspirante meglio classificato si trovi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 7 della legge e degli articoli 49 e 50 del presente regolamento.

È vietato il tramutamento degli ufficiali giudiziari da uffici di grado superiore ad uffici di grado inferiore.

Art. 31.

Qualora nessun ufficiale giudiziario concorra ai posti vacanti a norma dell'art. 8 della legge, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, provvede d'ufficio, anche in via di tramutamento, scegliendo uno qualsiasi della graduatoria.

Il provvedimento del primo presidente non è soggetto a reclamo neanche da parte di coloro che precedono il prescelto in graduatoria. Può peraltro l'ufficiale giudiziario designato di ufficio sottoporre al giudizio del primo presidente i motivi che gli impedirebbero di trasferirsi alla nuova sede.

Il giudizio del primo presidente sull'attendibilità di tali motivi è insindacabile.

Art. 32.

Ai posti che si rendono vacanti presso le Corti di cassazione possono aspirare tutti gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di appello del Regno, inviando in via gerarchica le loro istanze al primo presidente della Corte di cassazione presso cui la vacanza si è verificata, entro quindici giorni a decorrere dal quinto giorno successivo alla data del Bollettino ufficiale che ne porta la pubblicazione.

Art. 33.

In caso di accoglimento di un ricorso inoltrato ai sensi dell'art. 8 della legge e di conseguente annullamento del decreto di destinazione, il riesame delle domande è limitato esclusivamente a quelle pervenute nei termini anteriormente al provvedimento annullato. La revoca del provvedimento annullato è disposta con decreto del primo presidente della Corte in seguito a disposizione del Ministero della giustizia.

Art. 34.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro di Corte di appello è disposto con decreto Ministeriale, su istanza degli interessati.

L'ufficiale giudiziario di altro distretto, che chieda il trasferimento ad un posto vacante, al quale aspirino ufficiali giudiziari dello stesso distretto, deve inoltrare per via gerarchica regolare domanda al Ministero della giustizia, per mezzo del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello, dalla quale dipende.

Tale istanza, con i pareri dei capi della Corte, sarà trasmessa al primo presidente della Corte di appello nel cui distretto il richiedente domanda di essere trasferito.

Il primo presidente, qualora rilevi che tra le votazioni in graduatoria degli ufficiali giudiziari della stessa Corte di appello, che aspirino al medesimo posto, e quella dell'ufficiale giudiziario di altro distretto, vi sia la differenza di almeno nove punti, prevista dall'art. 9 della legge, sospende di provvedere al concorso pel posto vacante e trasmette la domanda al Ministero della giustizia insieme con le informazioni ricevute, con il parere suo o del procuratore generale della stessa Corte e con un elenco degli aspiranti del distretto.

Qualora il Ministero non accolga la domanda di trasferimento trasmessagli ai sensi dell'art. 9 della legge, restituirà gli atti al primo presidente perchè provveda secondo la sua competenza.

Art. 35.

È vietato il cambio reciproco di sede nello stesso distretto di Corte di appello.

Art. 36.

Nel caso in cui a seguito della revisione quinquennale delle

tabelle organiche disposta dall'art. 3 della legge venisse ridotto il numero degli ufficiali giudiziari assegnati a ciascun ufficio, gli ultimi classificati in graduatoria potranno rimanervi a prestar servizio in soprannumero ed occuperanno per ordine di classificazione i posti che si renderanno vacanti nell'ufficio medesimo

Art. 37

Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario, qualora il primo presidente della Corte di appello non possa provvedere per le esigenze di servizio alla vacanza stessa nei modi indicati dal primo capoverso dell'art. 11 della legge, sceglierà nell'elenco, compilato a norma dell'art. 21 del R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086, chi, in attesa della nomina del titolare, debba farne le veci. In mancanza di abilitati sarà chiamato a fare le veci dell'ufficiale giudiziario l'usciere di conciliazione o il primo dei vincitori del concorso ad ufficiale giudiziario in attesa di nomina nel distretto.

Art. 38.

Nel caso d'impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, i presidenti e i pretori, possono, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 11 della legge, avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede, richiedendone la designazione, con specifica indicazione dei motivi, al capo dell'ufficio presso il quale è addetto l'ufficiale giudiziario della cui opera intendono di valersi. In tal caso l'ufficiale designato percepisce i diritti inerenti agli atti che compie.

Gli stessi diritti percepiscono i commessi degli ufficiali giudiziari e gli uscieri di conciliazione quando prestano la loro opera a norma dello stesso capoverso.

Art. 39.

Nelle Corti di assise che funzionano in luogo che non sia sede di Corte di appello, il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale, designati dal presidente del tribunale medesimo, o dai loro commessi espressamente autorizzati a norma dell'art. 18 della legge.

In tal caso, agli ufficiali giudiziari designati competono gli stessi diritti che spetterebbero a quelli della Corte di appello.

Art. 40.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 175 dell'ordinamento giudiziario, agli uscieri degli uffici di conciliazione, che procedono a notificazioni in materia penale o civile, commesse loro dal pubblico ministero o dai pretori, spettano i diritti nella misura stabilita dalla tariffa per gli ufficiali giudiciali giudiziari delle preture, e si applicano le stesse norme anche per quanto riguarda la prenotazione a debito

CAPO III.

Commessi degli ufficiali giudiziari

Art. 41.

Il presidente dei tribunali o della Corte, cui sia stata fatta istanza dagli ufficiali giudiziari per essere autorizzati a valersi di commessi ai sensi dell'art. 18 della legge, dovrà tener presente, oltre i requisiti di capacità, di moralità e di compatibilità delle persone designate, anche la congruità dell'assegno che viene proposto.

Il presidente deve accertarsi in particolar modo se le persone proposte abbiano in precedenza esercitate le funzioni di commesso e chiedere informazioni sul modo come le abbiano esercitate.

Il commesso è nominato nell'interesse dell'ufficiale giudiziario che ne ha fatto richiesta, e il compenso a lui assegnato nel decreto presidenziale non è prelevato dai proventi, ma resta ad esclusivo carico dell'ufficiale giudiziario.

Negli uffici dove siano due o più ufficiali giudiziari, questi potranno accordarsi per la richiesta delle nomine di uno o più commessi d'interesse comune.

Art. 42.

Gli atti che vengono compiuti dai commessi debitamente autorizzati, sono fatti a nome dell'ufficiale giudiziario, il quale dovrà apporvi il visto e sottoscriverli prima della notificazione, e debbono altresì portare la indicazione del nome e cognome e la firma del commesso.

Nell'originale, l'ufficiale giudiziario deve controfirmare anche la relazione di notificazione fatta dal commesso, previo accertamento della regolarità formale della stessa.

Art. 43.

Le autorizzazioni concesse ai commessi degli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 18 della legge, possono con decreto Presidenziale essere revocate a richiesta dell'ufficiale giudiziario o di ufficio.

Quando la revoca importi privazione completa dell'ufficio, sarà previamente sentito il pubblico ministero.

Tanto il decreto di autorizzazione, quanto quello di revoca dei commessi degli ufficiali giudiziari, saranno affissi nell'albo pretorio dell'ufficio.

Parimenti deve essere comunicata al presidente e resa pubblica nel modo suindicato la cessazione dal servizio avvenuta per qualsiasi altra causa.

Art. 44.

Tutti i provvedimenti presidenziali relativi alla nomina ed alla revoca dei commessi degli ufficiali giudiziari sono insindacabili.

I decreti relativi ai commessi sono rilasciati per copia e senza spesa, tranne quella di bollo, all'ufficiale giudiziario che li ha provocati.

CAPO IV.

Cauzioni, assunzione in servizio, incompatibilità

Art. 45.

La cauzione che gli ufficiali giudiziari debbono prestare ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge deve essere costituita mediante vincolo su iscrizioni nominative di rendita sul debito pubblico per un capitale nominale di L. 1000 per quelli di pretura, di L. 1500 per quelli di tribunale e di L. 2000 per quelli di Corte di appello e di cassazione.

Per gli ufficiali giudiziari, attualmente in servizio, non dovranno integrarsi, se non all'atto della promozione, le cauzioni già costituite.

Art 46.

Gli ufficiali giudiziari di nuova nomina o promossi presso una autorità superiore, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono fare constare al procuratore generale d'avere consegnato all'Amministrazione del debito pubblico i titoli da vincolarsi per costituire o completare la cauzione.

Entro due mesi dalla immissione in possesso del loro ufficio devono presentare il certificato vincolato al procuratore generale, che emetterà una dichiarazione con la quale, riprodotta l'annotazione di vincolo apposta sul certificato, riconoscerà la regolarità della cauzione. Nel caso di promozione il primo presidente, sentito il procuratore generale, potrà accordare una proroga non eccedente i tre mesi pel completamento della cau-

zione, autorizzando intanto l'ufficiale giudiziario ad assumere il nuovo ufficio.

Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'art. 81 del regolamento generale giudiziario.

Art. 47.

Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi contro la medesima, esperibili anche durante il tempo in cui l'ufficiale giudiziario trovasi in servizio venga a mancare o a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il procuratore generale presso la Corte di appello, dalla quale costui dipende, lo diffiderà a reintegrarla entro il termine di un mese.

Trascorso inutilmente tale termine, il primo presidente della Corte stessa sospenderà l'ufficiale giudiziario dalle funzioni su richiesta del procuratore generale.

Art. 48.

L'ufficiale giudiziario deve assumere servizio nel termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione del decreto di nomina, di trasferimento o di promozione. Questo termine potrà essere prorogato di non oltre trenta giorni, dal primo presidente, sentito il procuratore generale. Se l'ufficiale giudiziario non assuma l'ufficio nel termine legale o prorogato, verrà dichiarato dimissionario con decreto del ministro della giustizia sulla richiesta del primo presidente o del procuratore generale della Corte, dal quale dipende, e previa deliberazione della Commissione instituita dall'art. 8 dell'ord. giud.

Art. 49.

L'ufficiale giudiziario non può essere addetto a quegli uffici presso i quali i suoi parenti o affini sino al terzo grado esercitino il patrocinio legale, la magistratura o le funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, nè può essere destinato in un ufficio del luogo ove avesse, sino a cinque anni prima, esercitato la mercatura o dove la esercitino i genitori o la moglie.

Questa disposizione non si applica a coloro che erano in servizio all'attuazione del regolamento approvato con R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1083.

Art. 50.

Il tramutamento di ufficio può essere disposto anche per incompatibilità solamente morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario nella sede ove trovasi siasi resa contraria al pubblico interesse o anche al decoro dell'ufficiale medesimo. In questo caso si applicano le norme pei tramutamenti determinati da motivi disciplinari.

Art. 51.

Contro il tramutamento di ufficio, disposto per ragioni di servizio, si può ricorrere al Ministero della giustizia nel termine di giorni venti dalla data della pubblicazione del relativo decreto.

CAPO V.

Attribuzioni, competenze, repertorio e visto

Art. 52.

Gli atti da notificarsi in materia penale saranno, a cura della cancelleria, immediatamente rimessi agli ufficiali giudiziari incaricati della notificazione.

Art. 53.

L'ufficiale giudiziario, che abbia notificato una sentenza civile alle parti in giudizio, deve, nel termine di giorni dieci, per il tramite della cancelleria dell'autorità giudiziaria, alla quale è addetto, trasmettere alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, che ha emesso la sentenza, copia del modulo annesso al presente regolamento, perchè, a cura del cancelliere, sia unito all'originale sentenza.

Tale disposizione non si applica per la notificazione delle sentenze di conciliazione.

Art. 54.

Le parti, nell'atto di richiedere l'opera dell'ufficiale giudiziario, sono tenute ad anticipare le spese ed i diritti dovuti, tranne per gli atti la cui spesa deve essere prenotata a debito.

Per le spese relative alla notificazione di atti su richiesta di autorità estere si applicano le medesime disposizioni che riguardano le notificazioni fatte a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 55.

La richiesta di urgenza, di cui al capoverso dell'art. 288 della tariffa civile, deve essere scritta e firmata sull'atto originale che si restituisce alla parte.

Per gli atti che si eseguono per processo verbale la richiesta di urgenza deve risultare dal contesto dell'atto.

Sono sempre dovuti i diritti d'urgenza quando l'atto è commesso nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale ne è richiesta l'esecuzione.

È dovuto un solo diritto per l'urgenza quando la richiesta sia fatta dalla stessa parte e si riferisca alla notificazione di più atti alla medesima persona e nello stesso luogo. In questo caso il diritto d'urgenza spetterà nella misura stabilita per la notificazione dell'atto che importi il maggiore diritto.

Art. 56.

Quando la stessa relazione attesti la notificazione di più atti, o titoli esecutivi, competono all'ufficiale giudiziario i diritti di notificazione stabiliti per ciascuno di essi.

Art. 57.

Quando nel caso previsto dall'art. 284 della tariffa civile modificata dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, gli ufficiali giudiziari, nello stesso giorno e nella stessa gita, procedono, a richiesta o nell'interesse del P. M. o di una qualsiasi amministrazione dello Stato, o di parti ammesse al gratuito patrocinio, a vari atti, l'anticipazione da parte dell'erario dello Stato sarà limitata ad una sola trasferta, anche, se, trattandosi di affari distinti, l'ufficiale giudiziario abbia diritto a tante trasferte quanti sono gli atti eseguiti. Le altre saranno prenotate a debito.

Art. 58.

Gli uffici del registro dovranno, non oltre quindici giorni dall'avvenuto incasso, trasmettere agli ufficiali giudiziari, per il tramite delle cancellerie, i diritti loro spettanti con le indicazioni precise del numero del campione e della parte debitrice, ed indicheranno separatamente le somme che si riferiscano ad indennità di trasferte.

All'uopo le cancellerie giudiziarie, nei registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone ammesse al gratuito patrocinio e nelle note delle spese da recuperarsi, da trasmettersi ai ricevitori del registro, nella colonna delle osservazioni indicheranno le indennità di trasferta distintamente dagli altri diritti.

Analoga distinzione i cancellieri faranno dei campioni per multe e spese di giustizia penale e nelle note ed avvisi relativi a tali campioni, da trasmettersi ai ricevitori del registro.

Art. 59.

Nell'accertarsi del pagamento dei diritti di chiamata di causa spettanti agli ufficiali giudiziari, i cancellieri dovranno farsene esibire la ricevuta, e prenderanno nota del relativo numero nel registro generale delle cause.

Nelle cause per le quali le tasse o i diritti sono prenotati a debito, i diritti di chiamata sono essi pure prenotati.

Art. 60.

Ai fini del pagamento dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari a norma dell'art. 19 della legge, i Comuni, le Provincie e i Consorzi debbono eseguire nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari il versamento di una congrua somma da fissarsi dal presidente del Collegio o dal pretore. Il relativo libretto di deposito deve essere consegnato alla cancelleria dell'ufficio giudiziario, e ad esso saranno applicabili le norme che regolano gli altri depositi giudiziari.

Il cancelliere alla fine di ogni mese accerterà l'ammontare dei diritti comunque dovuti agli ufficiali giudiziari anche in dipendenza di atti notificati di ufficio, e, qualunque sia stato l'esito del procedimento, provvederà per il relativo pagamento con le norme vigenti per le spese delle quali sia prescritta l'anticipazione.

Rimane a carico dei cancellieri di curare che la somma depositata non venga a mancare; ed all'uopo rivolgeranno richiesta alle Amministrazioni interessate, ed informeranno in caso di inadempimento le superiori autorità amministrative per le necessarie deliberazioni in bilancio.

Art. 61.

Nel repertorio prescritto dall'art. 178 della legge sull'ordinamento giudiziario, oltre tutte le annotazioni altrimenti richieste, dovranno essere giornalmente iscritti dall'ufficiale giudiziario tutti gli atti eseguiti nonchè tutte le Commissioni ricevute inerenti all'esercizio del proprio ministero, tanto per le materie civili che per le penali.

Quando non sia possibile iscrivere un atto a repertorio prima dell'esecuzione, la iscrizione verrà fatta nel giorno stesso in cui l'atto fu eseguito o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza, facendosi del motivo del ritardo annotazione nella colonna delle osservazioni.

Fermo il disposto dell'art. 458 della tariffa civile circa la sorveglianza sui repertori, la vigilanza del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale sarà esercitata con ispezioni mensili da attestarsi con apposizione del visto sui repertori medesimi.

L'ufficiale giudiziario, senza obbligo della domanda di cui all'art. 50 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, può prendere visione dei propri repertori già depositati in cancelleria, o richiedere al cancelliere notizia relativa ai medesimi se non trovasi più nella sede.

Art. 62.

Saranno sottoposti al visto del cancelliere tutti gli atti da notificarsi a più persone o da affiggersi, e dei quali, a norma del Codice di procedura civile, le copie possono spedirsi dagli ufficiali giudiziari.

Gli ufficiali giudiziari presenteranno al cancelliere, insieme con l'originale dell'atto, le copie destinate alla notificazione o all'affissione.

Il cancelliere verificherà se il numero di esse corrisponda a quello richiesto, ed apporrà su ciascuna copia il proprio visto, che ripeterà sull'originale, nel quale specificherà il numero delle copie vistate

CAPO VI.

Liquidazione e pagamento dell'assegno fisso. Cessione

Art. 63.

L'assegno annuo fisso a carico dello Stato sarà liquidato a mesi posticipati dai presidenti dei Collegi, e dei pretori a favore di ciascuno degli ufficiali giudiziari che da essi rispettivamente dipendano al momento della liquidazione, avendo riguardo alle eventuali variazioni verificatesi, durante l'intero mese, nelle condizioni di servizio di ciascun avente diritto.

Il relativo mandato, firmato dal presidente o dal pretore, sarà emesso nei primi cinque giorni di ogni mese contemporaneamente a quello delle eventuali indennità supplementari sul capitolo « spese di giustizia » del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

I mandati dovranno contenere un'annotazione della cancelleria vistata dal capo dell'ufficio giudiziario, dalla quale risultino distintamente le somme da prelevarsi e da ritenersi, con l'indicazione altresì, nei riguardi degli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza, dell'ammontare dei proventi e delle eventuali indennità supplementari riscossi dall'avente diritto nel mese immediatamente precedente

Art. 64

Il contributo personale alla Cassa di previdenza è dovuto sui proventi per atti di ufficio di qualsiasi specie, esclusi, pertanto, l'assegno fisso e la percentuale sui crediti ricuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi, e compresa, invece, le indennità di trasferta, le quali saranno calcolate per intero salva la detrazione degli assegni e dei sussidi di cui all'art. 177 della t riffa penale.

Il ricevitore del registro, all'atto del pagamento della rata di assegno fisso, tratterrà le somme dovute dal percipiente ed indicate nell'annotazione di cui nell'articolo precedente.

In caso di insufficienza dalla rata di assegno fisso, il debito verso la Cassa di previdenza sarà soddisfatto mediante trattenuta, da operarsi all'atto del pagamento, delle eventuali indennità supplementari e della percentuale dei ricuperi dei crediti inscritti nei campioni.

Art. 65

In ogni cancelleria giudiziaria sarà depositato, per ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio, un apposito prospetto nel quale sarà presa esatta nota delle eventuali variazioni nelle condizioni di servizio dell'ufficiale stesso, dell'ammontare delle rate mensili di assegno fisso liquidate, con le corrispondenti somme prelevate in ogni mese per contributo alla Cassa di previdenza e del numero del registro modulo 12, nel quale il mandato sarà stato iscritto.

Copia di tale prospetto dovrà essere ogni tre mesi, limitatamente agli assegni concessi nel trimestre, inviata dai primi presidenti delle Corti di cassazione al Ministero della giustizia. I pretori e i presidenti dei tribunali la invieranno invece ai primi presidenti della Corte di appello del proprio distretto, i quali ne faranno compilare un elenco riassuntivo che comprenderà anche gli assegni concessi nel trimestre agli ufficiali giudiziari addetti alla Corte, e lo trasmetteranno al Ministero della giustizia.

Art. 66.

L'assegno fisso è cedibile secondo le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del R.-decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e dei salari.

Nel caso di cessione il prelevamento del contributo personale dovuto alla Cassa di previdenza sarà operato sulle rate di assegno fisso al netto della quota ceduta.

Nello stato di servizio, che, a norma delle disposizioni del titolo IV del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, va allegato alle domande pel conseguimento di assegni a carico de la Cassa di previdenza, dovrà essere indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario fossero in corso, nei riguardi del mede-

simo, operazioni di cessione dell'assegno fisso, e, se del caso, dovranno essere specificati i relativi dati.

CAPO VII.

Liquidazione e pagamento delle indennità supplementari

Art. 67.

Per la liquidazione delle indennità supplementari, gli ufficiali giudiziari, nei primi cinque giorni di ogni mese, presenteranno al cancelliere uno stato relativo ai proventi percetti nel mese precedente, e nel quale dovranno essere tenuti distinti l'ammontare delle indennità di trasferta, l'ammontare dei diritti di chiamata di causa, e quello degli altri proventi menzionati nell'articolo 1, n. 1, della legge.

Il cancelliere, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai repertori, ed accertatosi della regolare tenuta dei medesimi, apporrà su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma munita dell'impronta del sigillo dell'ufficio ed apporrà il proprio visto per conformità sullo stato.

I dati risultanti dallo Stato saranno, a cura del cancelliere, trascritti in un « registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari » conforme al modulo, che sarà prescritto dal Ministero della giustizia e quindi i presidenti dei Collegi ed i pretori, in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonchè dello stato prescritto dall'art. 71, procederanno, avuto riguardo al numero degli anni di servizio effettivo degli aventi diritto ed alle variazioni di carriera, alla liquidazione delle indennità supplementari eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti.

In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità sarà liquidata per l'intero mese dal presidente o dal pretore, al cui ufficio l'ufficiale giudiziario trovasi addetto.

All'uopo, il presidente o il pretore richiederà all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene, gli occorrenti dati calcolabili ai fini della liquidazione.

Art. 68.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmetteranno al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse indennità supplementari, segnando, per ciascuno, la somma complessivamente liquidata nell'anno.

In base a tali elenchi, i presidenti dei tribunali faranno compilare uno stato nominativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari del proprio circondario, compresi quelli addetti al tribunale, e lo trasmetteranno al primo presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, farà compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invierà al Ministero non oltre il 28 febbraio.

Nello stesso termine i primi presidenti delle Corti di cassazione trasmetteranno al Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipendenti, ai quali siano state concesse indennità supplementari nell'anno precedente.

Art. 69

In ogni cancelleria giudiziaria dovrà essere conservato uno stato della carriera di ciascuno degli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio; a cura del cancelliere vi dovranno essere annotate tutte le successive variazioni di carriera, ed all'uopo, non appena tali variazioni si verifichino, il Ministero della giustizia e i primi presidenti delle Corti di appello ne daranno di volta in volta notizia agli uffici interessati. In caso di trasferimento o di applicazione ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'ufficiale giudiziario, trasferito o applicato, sarà immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio, al quale questi sia stato destinato.

Art. 70.

Ai mandati per il pagamento dell'assegno annuo fisso e delle indennità supplementari è applicabile la prescrizione biennale prevista dalla legge 9 marzo 1871, n. 102.

CAPO VIII.

Liquidazione e pagamento delle percentuali sulle somme ricuperate

Art. 71.

La percentuale del 10 % sui crediti recuperati dall'Erario dello Stato sui campioni civili e penali sarà liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le stesse norme relative al decimo spettante ai cancellieri ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

I ricevitori del registro liquideranno cumulativamente l'ammontare complessivo della percentuale spettante agli ufficiali giudiziari e del decimo dovuto ai cancellieri, e invieranno l'ammontare complessivo a questi ultimi, i quali consegneranno la quota di spettanza degli ufficiali giudiziari, ai singoli aventi diritto, o, in caso di comunione, a quello tra loro designato per le operazioni di prelevamento e di riparto, facendosi rilasciare quietanza debitamente bollata, e si accerteranno della relativa inscrizione a repertorio.

Art. 72.

La percentuale dei crediti recuperati sui campioni amministrativi sarà liquidata a favore degli ufficiali giudiziari, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 640, e per quanto riguarda i giudizi davanti alla Corte dei conti sui recuperi delle spese da ripetersi a' sensi del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso gli uffici del registro.

Gli agenti che avranno proceduto ai ricuperi rimetteranno l'ammontare della percentuale agli ufficiali giudiziari ai quali sia dovuta, insieme all'ammontare degli altri diritti spettanti ai medesimi per il tramite del cancelliere, il quale, effettuandone la consegna agli aventi diritto, si accerterà della iscrizione delle somme a repertorio.

L'ammontare della percentuale dovrà essere indicato distintamente dalla somma degli altri diritti.

Art. 73.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 78 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale di cui all'articolo 71 spetterà a quegli ufficiali giudiziari che, al momento della ripartizione, si trovino addetti all'ufficio, a cura del quale il recupero venne eseguito.

L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma del primo capoverso dell'articolo 11 della legge, avrà diritto, a titolo di percentuale sui crediti recuperati, soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio, nel quale egli presti effettivo servizio.

CAPO IX.

Cassa unica e comunione dei proventi

Art. 74

Agli effetti della comunione dei proventi ai sensi della prima parte dell'art. 16 della legge, qualora gli ufficiali giudiziari delle preture, comprese quelle urbane, intendano stabilire la Cassa unica, la stessa non potrà essere deliberata per una durata minore di un anno.

Nella relativa deliberazione, da depositarsi presso la cancel-

leria del tribunale, dovranno fissarsi le norme necessarie per il funzionamento della Cassa, tanto nei riguardi dei singoli partecipanti, quanto nei riguardi del servizio.

Art. 75.

In caso di comunione dei proventi, gli interessati nel dicembre di ogni anno, con apposita deliberazione, da depositarsi in cancelleria, designeranno l'ufficiale giudiziario che nell'anno successivo dovrà procedere alle operazioni di prelevamento e di riparto.

L'incaricato, alla fine di ogni mese, detratte dai proventi le somme che vadano prelevate a norma delle vigenti disposizioni, sulla base dei repertori dei singoli ufficiali giudiziari, determina l'ammontare delle quote riservate a ciascuno di essi e procede alle operazioni di riparto e conguaglio delle somme residue, secondo le norme stabilite dall'art. 16 della legge, tenendo conto dei diritti riscossi, compresi quelli di urgenza, per gli atti eseguiti durante il mese, e delle somme recuperate, e comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene firmato dagli interessati, salvo a costoro il diritto di reclamo.

Il verbale dovrà essere presentato e depositato in cancelleria, insieme con una copia da restituirsi per ricevuta all'incaricato delle operazioni.

Il ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio o al pretore, è proponibile non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale in cancelleria.

CAPO X.

Anzianità, aspettativa, collocamento a riposo e dispensa dal servizio

Art. 76.

Nell'anzianità di servizio e di grado non sono computati:

1° il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;

2° quello trascorso in istato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, e negli altri casi limitatamente a quello della sospensione inflitta come pena disciplinare;

3° quella della pena inflitta con sentenza passata in giudicato;

4° quello trascorso in istato di sospensione applicata come pena disciplinare;

5° quello trascorso dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino a quello dal quale decorre la riammissione in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 77

Gli ufficiali giudiziari sono collocati in aspettativa con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o di appello dal quale dipendono, su conforme parere della Commissione instituita dall'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario.

L'aspettativa per infermità non potrà continuare al di là di due anni; quella per motivi di famiglia non potrà eccedere la durata di un anno.

Art. 78.

Le spettanze degli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità saranno liquidate nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali sia addetto un solo ufficiale giudiziario, esse saranno dovute sull'assegno annuo fisso e sulle indennità supplementari.

Negli uffici ai quali siano addetti due o più ufficiali giudiziari, essi saranno dovute su l'assegno annuo fisso, sulla percentuale e sulla quota dei proventi, eventualmente integrati dalle indennità supplementari, che, secondo le norme della ripartizione, sarà di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, compreso nel numero di essi l'ufficiale giudiziario in aspettativa.

Art. 79.

Gli ufficiali giudiziari, che chiedono di essere collocati a riposo, devono inoltrare istanza per via gerarchica al Ministero della giustizia.

Il primo presidente della Corte di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte stessa, quello della Corte di appello per gli ufficiali giudiziari destinati alla Corte medesima ed ai tribunali dipendenti, ed il procuratore generale presso la Corte di appello per quelli assegnati alle preture del distretto, nel trasmettere tale domanda esprimeranno il loro parere anche per l'attribuzione del titolo onorifico del grado superiore.

Art. 80.

Il collocamento a riposo di ufficio per limite di età, previsto dall'art. 13 della legge, è disposto dal ministro della giustizia su proposta del primo presidente della Corte di cassazione, di appello o del procuratore generale presso la Corte di appello per gli ufficiali giudiziari rispettivamente dipendenti, in conformità di quanto è stabilito dall'articolo precedente.

Art. 81.

Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo, i quali, a norma dell'art. 13 della legge, possono ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture in luoghi non sede di tribunale, dovranno uniformarsi, per richiedere l'abilitazione, alle norme fissate nella legge 7 luglio 1901, n. 283, e nel regolamento relativo 19 dicembre 1901, n. 517.

Art. 82.

L'ufficiale giudiziario che sia divenuto inabile al servizio può essere dispensato con decreto del ministro della giustizia su proposta del presidente della Corte o del procuratore generale dal quale dipende, previo parere della Commissione instituita dall'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, la quale inviterà l'interessato a dare a voce o per iscritto le sue giustificazioni.

Il ministro della giustizia può disporre gli accertamenti sanitari che crederà del caso.

CAPO XI.

Disciplina

Art. 83.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se prima non sia stato sentito nelle sue discolpe.

Tuttavia la Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, competente giusta l'art. 26 della legge, provvederà egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'art. 27 della legge, non sia comparso.

La suddetta disposizione non è applicabile ai casi della sospensione per procedimento penale prevista dall'art. 23 e della destituzione di diritto prevista dall'art. 31 della legge.

Art. 84.

Il pretore, che rileva le mancanze da punire in via disciplinare, ne riferisce, pel tramite della Procura del Re, da cui dipende, alla superiore Procura generale presso la Corte d'appello.

La procura generale promuove l'azione disciplinare notificando all'incolpato, nel termine prescritto dall'articolo 27 della legge, la data e l'ora stabilita per la comparizione innanzi alla Commissione per essere sentito, ed il fatto imputato.

Tale notificazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, può essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale dipende l'incolpato.

Il magistrato addetto ad un Collegio o agli Uffici del pubblico ministero ne riferisce al capo dal quale dipende, perchè ne informi direttamente la Procura generale competente.

Il procuratore generale, qualora lo creda, prima di promuovere l'azione disciplinare, può disporre maggiori indagini.

Art. 85.

La riprensione può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze di servizio;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti;

c) per irregolare condotta.

Art. 86

La pena della riprensione può essere inflitta dal presidente della Commissione disciplinare nel caso in cui l'incolpato si sia presentato innanzi alla stessa per essere sentito, o per mezzo del magistrato, dal quale l'ufficiale giudiziario dipende, all'uopo delegato.

Della riprensione sarà redatto verbale da conservarsi nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario, esistente presso la Corte.

Art. 87.

L'ammenda è inflitta nella misura di L. 10 a 200 nei casi di recidiva di mancanze semplici commesse dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 88.

La pena dell'ammenda stabilita dal capoverso dell'articolo precedente è pronunziata in via disciplinare con ordinanza della Corte e del tribunale in Camera di Consiglio, e del pretore, sentito prima l'ufficiale giudiziario, quando la mancanza è rilevata dalla stessa autorità nell'esplicazione delle sue funzioni giudiziarie.

Negli altri casi la pena dell'ammenda è inflitta con decreto del primo presidente della Corte in conformità della deliberazione della Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 89

La sospensione può essere inflitta:

a) all'ufficiale giudiziario che non si sia presentato per ricevere la riprensione;

b) all'ufficiale giudiziario che si renda responsabile delle mancanze previste dall'art. 15 della legge, sottraendo ai colleghi i diritti da mettersi in comunione o facendo ad essi illecitamente concorrenza;

c) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riprensione o per maggiore gravità di essi;

d) per lieve insubordinazione;

e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

f) per uso dell'ufficio per fini personali;

g) per inosservanza dell'obbligo della residenza;

h) per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione non può essere pronunziata per un tempo minore di giorni cinque nè maggiore di tre mesi ed è inflitta con decreto del primo presidente della Corte in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 90

La destituzione può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione;

b) per grave abuso d'autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;

e) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;

f) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina e di autorità;

g) per eccitamento alla insubordinazione;

h) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

La destituzione è inflitta con decreto del ministro della giustizia in conformità della deliberazione emessa dalla Commissione di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 91.

Quando la competente Commissione deliberi l'applicazione della destituzione, l'ufficiale giudiziario, qualora già non lo sia, è subito sospeso con decreto del primo presidente della Corte e gli atti relativi sono trasmessi al Ministero della giustizia pel decreto prescritto dall'art. 12 della legge.

Contro tale deliberazione si può ricorrere al Ministero nei termini stabiliti dall'art. 32 della legge a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto di destituzione nel Bollettino ufficiale.

Art. 92.

L'ufficiale giudiziario, punito disciplinarmente, può ricorrere in via gerarchica al Ministero della giustizia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento ed in mancanza di essa dalla data della pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale.

In caso di sospensione, il Ministero, su domanda dell'interessato, può, qualora lo creda, disporre che tale pena sia sospesa sino all'esito del ricorso inoltrato.

Non è ammesso il ricorso contro il provvedimento di destituzione di diritto.

Art. 93.

Non si può produrre altro ricorso contro la deliberazione del Collegio emessa a norma del secondo capoverso dell'art. 23 della legge sul ricorso dell'ufficiale giudiziario sospeso in seguito a mandato di comparizione.

Art. 94.

Nei casi di sospensione dalle funzioni a mente dell'art. 23 della legge, spetta ai primi presidenti delle Corti di cassazione e di appello, che hanno emesso il relativo decreto, di accordare l'assegno alimentare alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso.

Qualora non vi abbiano provveduto con lo stesso decreto di sospensione, emetteranno un decreto a parte.

Art. 95.

Quando un ufficiale giudiziario destituito chieda di essere riammesso in servizio, il primo presidente della Corte di cassazione o di appello, da cui dipendeva, trasmette la domanda con il suo parere al Ministero della giustizia, che, qualora ritenga verificarsi il caso previsto dall'art. 33 della legge, restituisce l'istanza stessa al primo presidente, perchè, dopo aver sentita la Commis-

sione instituita dall'articolo 7 dell'ord. giud., provveda con suo decreto al richiamo in servizio.

Art. 96.

L'ufficiale giudiziario che senza giustificato motivo abbandona il servizio o non ottempera all'invito di riprenderlo subito, potrà essere dichiarato dimissionario con decreto del ministro della giustizia su conforme deliberazione della Commissione di cui all'art. 8 dell'ord. giud. salvo sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito.

Art. 97.

La disciplina e la sorveglianza degli ufficiali giudiziari sono regolate dagli articoli 177, 180, 250 e 253 della legge sull'ordinamento giudiziario.

CAPO XII.

Uscieri presso gli uffici di conciliazione

Art. 98.

Resta in vigore la disposizione dell'art. 12 del regolamento 28 giugno 1903, n. 248, in relazione all'art. 10 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, per quanto riflette la nomina e la revoca degli uscieri presso gli uffici di conciliazione.

CAPO XIII.

Tabella organica

Art. 99.

Il numero degli ufficiali giudiziari del Regno è di 2009.

Art. 100.

Il numero degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e penali ed alle preture è determinato per ciascuna autorità giudiziaria e complessivamente per ciascun distretto di Corte di appello in conformità della tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Art. 101.

Gli ufficiali giudiziari ultimi classificati in graduatoria, i quali all'attuazione del presente decreto si trovassero in eccedenza del numero fissato per ciascuna autorità giudiziaria, potranno rimanervi a prestare servizio in soprannumero e dovranno essere chiamati per ordine di anzianità in graduatoria ad occupare i posti che si renderanno vacanti nell'ufficio medesimo o in altri uffici di pari grado della stessa città.

MODULO ANNESSO AL REGIO DECRETO . . . .

Da alligarsi alla

SENTENZA

emessa

dal (1) . . . .

sezione (2) . . . .

tra

(3) . . . .

e

(4) . . . .

pubblicata nell'udienza (5) . . . .

N° . . . . dell'atto di notificazione del repertorio civile.

(1) Indicazione esatta dell'autorità giudiziaria.
(2) Indicazione della sezione.
(3) Cognome e nome dell'attore.
(4) Cognome e nome del convenuto.
(5) Data di pubblicazione della sentenza.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario dichiaro di aver notificato in data . . . . ad istanza di . . . . copia della suddetta sentenza a . . . . consegnandola

Da'a

Firma .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia
ALESSIO.

TABELLA

del numero degli ufficiali giudiziari, annessa al R. decreto del 19 ottobre 1922, n. 1473

CORTI DI CASSAZIONE

Corte di cassazione di Firenze n. 1.
Corte di cassazione di Napoli n. 1.
Corte di cassazione di Palermo n. 1.
Corte di cassazione di Roma n. 2.
Corte di cassazione di Torino n. 2.
Totale n. 7.

CORTI DI APPELLO

Distretto della Corte di appello di Ancona

Corte di appello di Ancona n. 1.
Tribunale di Ancona n. 2.
Pretura di Ancona 1ª n. 2 — Ancona 2ª n. 2 — Arcevia n. 1 — Corinaldo n. 1 — Fabriano n. 1 — Jesi n. 1 — Loreto n. 1 — Montecarotto n. 1 — Osimo n. 1 — Sassoferrato n. 1 — Sinigaglia n. 1.

Tribunale di Pesaro n. 1.
Pretura di Pesaro n. 1 — Fano n. 1 — Mondavio n. 1 — Pergola n. 1.

Tribunale di Urbino n. 2.
Pretura di Urbino n. 1 — Cagli n. 1 — Fossombrone n. 1 — Macerata Feltria n. 1 — Pennabilli n. 1 — Sant'Agata Feltria n. 1 — Sant'Angelo in Vado n. 1 — San Leo n. 1 — Urbania n. 1.

Sezione di Corte di appello di Macerata n. 1.
Tribunale di Macerata n. 2.
Pretura di Macerata n. 1 — Cingoli n. 1 — Civitanova Marche n. 1 — Pausula n. 1 — Recanati n. 1 — Sanginesio n. 1 — San Severino Marche n. 1 — Sarnano n. 1 — Tolentino n. 1 — Treia n. 1.

Tribunale di Ascoli Piceno n. 1.
Pretura di Ascoli Piceno n. 1 — Amandola n. 1 — Arquata del Tronto n. 1 — Montalto Marche n. 1 — Offida n. 1 — San Benedetto del Tronto n. 1.

Tribunale di Camerino n. 1
Pretura di Camerino n. 1 — Matelica n. 1 — Visso n. 1.

Tribunale di Fermo n. 1.
Pretura di Fermo n. 1 — Montegiorgio n 1 — Monterubbiano n. 1 — Ripatransone n. 1 — Sant'Elpidio a Mare n. 1 — Santa Vittoria in Matenano n. 1.

Sezione di Corte di appello di Perugia n. 1.
Tribunale di Perugia n. 2.
Pretura di Perugia 1ª n. 2 — Perugia 2ª n. 1 — Assisi n. 1 — Castiglione del Lago n. 1 — Città di Castello n. 1 — Foligno n. 2 — Gubbio n 1 — Gualdo Tadino n. 1 — Magione n. 1 — Nocera Umbra n. 1 — Todi n. 1 — Umbertide n. 1.

Tribunale di Orvieto n. 1
Pretura di Orvieto n. 1 — Città della Pieve n. 1 — Ficulle n. 1.
Tribunale di Rieti n. 1.
Pretura di Rieti n. 1 — Fara in Sabina n. 1 — Magliano Sabino n. 1 — Orvinio n. 1 — Poggio Mirteto n. 1 — Rocca Sinibalda n. 1.
Tribunale di Spoleto n. 2.
Pretura di Spoleto n. 2 — Amelia n. 1 — Bevagna n. 1 — Cascia n. 1 — Montefalco n. 1 — Narni n. 1 — Norcia n. 1 — Terni n. 4.
Totale n. 103.

Distretto della Corte di appello di Aquila

Corte di appello di Aquila n. 1.
Tribunale di Aquila n. 2.
Pretura di Aquila n. 2 — Amatrice n. 1 — Antrodoco n. 1 — Barisciano n. 1 — Borbona n. 1 — Borgocollefegato n. 1 — Capestrano n. 1 — Castelvecchio Subequo n. 1 — Cittaducale n. 1 — Fiamignano n. 1 — Leonessa n. 1 — Montereale n. 1 — Paganica n. 1 — Pizzoli n. 1 — San Demetrio nei Vestini n. 2 — Sassa n. 2.
Tribunale di Avezzano n. 2.
Pretura di Avezzano n. 2 — Carsoli n. 1 — Celano n. 1 — Civitella Roveto n. 1 — Gioia dei Marsi n. 1 — Pescina n. 1 — Tagliacozzo n. 1 — Trasacco n. 1.
Tribunale di Chieti n. 2.
Pretura di Chieti n. 1 — Caramanico n. 1 — Francavilla al Mare n. 2 — Guardiagrele n. 1 — Manopelle n. 1 — San Valentino in Abruzzo Citeriore n. 1 — Tollo n. 1.
Tribunale di Lanciano n. 2.
Pretura di Lanciano n. 1 — Atessa n. 1 — Bomba n. 1 — Casalbordino n. 1 — Lasoli n. 1 — Castigliane Messer Marino n. 1 — Celenza sul Trigno n. 1 — Gissi n. 1 — Lama dei Peligni n. 1 — Orsogna n. 1 — Ortona a Mare n. 1 — Paglieta n. 1 — Palena n. 1 — San Buono n. 1 — Torricella Pelina n. 1 — Vasto n. 1 — Villa Santa Maria n. 1
Tribunale di Solmona n. 1.
Pretura di Solmona n. 2 — Castel di Sangro n. 1 — Introdacqua n. 1 — Pescocostanzo n. 1 — Popoli n. 1 — Pratola Peligna n. 1 — Scanno n. 1.
Tribunale di Teramo n. 2.
Pretura di Teramo n. 1 — Atri n. 1 — Bisenti n. 1 — Campli n. 1 — Catignano n. 1 — Città Sant'Angelo n. 2 — Civitella del Tronto n. 1 — Giulianova n. 1 — Loreto Aprutino n. 1 — Montorio al Vomano n. 1 — Nerete n. 1 — Notaresco n. 1 — Penne n. 1 — Piannella n. 1 — Torre dei Passeri n. 1 — Tossiccia 1.
Totale n. 90

Distretto della Corte di appello di Bologna

Corte di appello di Bologna n. 2.
Tribunale di Bologna n. 4 (a).
Pretura di Bologna 1ª n. 1 — Bologna 2ª n. 1 — Bologna urbana n. 1 — Bagni della Porretta n. 1 — Bazzano n. 1 — Budrio n. 1 — Castelfranco dell'Emilia n. 1 — Castel S. Pietro dell'Emilia n. 1 — Castiglione dei Pepoli n. 1 — Imola n. 1 — Loiano n. 1 — Minerbio n. 1 — S. Giorgio di Piano n. 1 — S. Giovanni in Persiceto n. 1 — Vergato n. 1.
Tribunale di Ferrara n. 2.
Pretura di Ferrara 1ª n. 1 — Ferrara 2ª n. 1 — Argenta n. 1 — Bondeno n. 1 — Cento n. 1 — Codigoro n. 1 — Comacchio n. 1 — Copparo n. 1 — Porto Maggiore n. 1
Tribunale di Forlì n. 2.
Pretura di Forlì n. 1 — Bertinoro n. 1 — Cesena n. 1 — Coriano n. 1 — Meldola n. 1 — Mercato Saraceno n. 1 — Rimini n. 1 — Saludecio n. 1 — S. Arcangelo di Romagna n. 1 — Savignano n. 1 — Sogliano al Rubicone n. 1.
Tribunale di Ravenna n. 1
Pretura di Ravenna 1ª n. 1 — Ravenna 2ª n. 1 — Alfonsine n. 1 — Brisighella n. 1 — Casola Valsenio n. 1 — Faenza n. 1 — Lugo n. 1.
Totale n. 53.

Distretto della Corte di appello di Brescia

Corte di appello di Brescia n. 1.
Tribunale di Brescia n. 2
Pretura di Brescia 1ª n. 1 — Brescia 2ª n. 2 — Brescia 3ª n. 1 — Bagnolo Mella n. 1 — Bovegno n. 1 — Chiari n. 1 — Gardone n. 1 — Iseo n. 1 — Leno n. 1 — Lonato n. 1 — Orzinovi n. 1 — Rovato n. 1 — Verolanuova n. 1.
Tribunale di Bergamo n. 2.
Pretura di Bergamo 1ª n. 1 — Bergamo 2ª n. 2 — Almenno S. Salvatore n. 1 — Caprino Bergamasco n. 1 — Clusone n. 1 — Gandino n. 1 — Lovere n. 1 — Martinengo n. 1 — Piazza Brembana n. 1 — Ponte San Pietro n. 1 — Romano di Lombardia n. 1 — Sarnico n. 1 — Trescore Balneario n. 1 — Vilminore n. 1 — Zogno n. 1.
Tribunale di Bozzolo n. 1.
Pretura di Bozzolo n. 1 — Casalmaggiore n. 1 — Piadena n. 1 — Viadana n. 1.
Tribunale di Breno n. 1.
Pretura di Breno n. 1 — Edolo n. 1 — Pisogne n. 1.
Tribunale di Castiglione delle Stiviere n. 1.
Pretura di Castiglione delle Stiviere n. 1 — Asola n. 1 — Montechiaro sul Chiese n. 1 — Volta Mantovana n. 1.
Tribunale di Crema n. 1.
Pretura di Crema n. 1 — Pandino n. 1 — Soncino n. 1.
Tribunale di Cremona n. 1.
Pretura di Cremona 1ª n. 1 — Cremona 2ª n. 1 — Casalbuttano ed Uniti n. 1 — Pescarolo ed Uniti n. 1 — Pizzighettone n. 1 — Soresina n. 1.
Tribunale di Mantova n. 1
Pretura di Mantova 1ª n. 1 — Mantova 2ª n. 1 — Gonzaga n. 1 — Ostiglia n. 1 — Revere n. 1 — S. Benedetto Po n. 1 — Sermide n. 1.
Tribunale di Salò n. 1.
Pretura di Salò n. 1 — Bagolino n. 1 — Gargnano n. 1 — Preseglie n. 1 — Vestone n. 1
Totale n. 75.

Distretto della Corte di appello di Cagliari

Corte di appello di Cagliari n. 1.
Tribunale di Cagliari n. 2.
Pretura di Cagliari 1ª n. 2 — Cagliari 2ª n. 1 — Aritzo n. 1 — Carloforte n. 1 — Decimòmannu n. 1 — Fluminimaggiore n. 1 — Guasila n. 1 — Guspini n. 1 — Iglesias n. 1 — Isili n. 1 — Laconi n. 1 — Mandas n. 1 — Nuraminis n. 1 Pula n. 1 — Quartu S. Elena n. 1 — S. Luri n. 1 — San Nicolò Gerrei n. 1 — Santadi n. 1 — S. Antiaco n. 1 — Senorbi n. 1 — Serramanna n. 1 — Siliqua n. 1 — Sinnai n. 1 — Sorgono n. 1 — Teulada n. 1 — Villacidro n. 1.

(a) Gli uffici giudiziari del tribunale fanno pure il servizio della Corte d'assise.

Tribunale di Lanusei n. 1
Pretura di Lanusei n. 1 — Jerzu n. 1 — Seui n. 1 — Tortoli n. 1.

Tribunale di Nuoro n. 1.
Pretura di Nuoro n. 1 — Bitti n. 1 — Bolotana n. 1 — Dorgali n. 1 — Fonni n. 1 — Orani n. 1 — Siniscola n. 1.

Tribunale di Oristano n. 1.
Pretura di Oristano n. 1 — Ales n. 1 — Bosa n. 1 — Busachi n. 1 — Cabras n. 1 — Cuglieri n. 1 — Ghilarza n. 1 — Macomer n 1 — Milis n. 1 — Mogoro n. 1 — Santulussurgiu n. 1 — Senis n. 1 — Simaxis n. 1 — Terrelba n. 1 — Tremuraghes n. 1.

Tribunale di Sassari n. 2.
Pretura di Sassari 1ª n. 1 — Sassari 2ª n. 1 — Alghero n. 1 — Benetutti n. 1 — Bono n. 1 — Bonorva n. 1 — Castelsardo n. 1 — Ittiri n. 1 — Mores n. 1 — Nulvi n. 1 — Oschiri n. 1 — Osilo n. 1 — Ossi n. 1 — Ozieri n. 1 — Pattada n. 1 — Ploaghe n. 1 — Portotorres n. 1 — Pozzomaggiore n. 1 — Sorso n. 1 — Thiesi n. 1 — Villanova Monteleone n. 1.

Tribunale di Tempio Pausania n. 1.
Pretura di Tempio Pausania n. 1 — Aggius n. 1 — Calangianus n 1 — Maddalena n. 1 — Terranova n. 1.
Totale n. 89.

Distretto della Corte di appello di Casale

Corte di appello di Casale n. 2.
Tribunale di Casale n. 2.
Pretura di Casale 1ª n. 1 — Casale 2ª n. 1 — Gabiano n. 1 — Mombello n. 1 — Moncalvo n. 1 — Montemagno n. 1 — Montiglio n. 1 — Cocimiano n. 1 — Pontestura n 1 — Vignale n. 1.

Tribunale di Acqui n. 2.
Pretura di Acqui n. 1 — Bistagno n. 1 — Bubbio n. 1 — Carpeneto n. 1 — Molare n. 1 — Mombaruzzo n. 1 — Nizza Monferrato n. 1 — Ponzone n. 1 — Rivalta Bormida n. 1 — Spigno Monferrato n. 1.

Tribunale di Alessandria n. 2.
Pretura di Alessandria 1ª n. 1 — Alessandria 2ª n. 2 — Bassignana n. 1 — Cassine n. 1 — Castellazzo Bormida n. 1 — Felizzano n. 1 — Oviglio n. 1 — S. Salvatore Monferrato n. 1 — Sezzè n. 1 — Valenza n. 1.

Tribunale di Asti n. 2.
Pretura di Asti 1ª n. 1 — Asti 2ª n. 2 — Canelli n. 1 — Castelnuovo d'Asti n. 1 — Cocconato n. 1 — Costigliole d'Asti n. 1 — Mombercelli n. 1 — Montechiaro d'Asti n. 1 — Rocca d'Arazzo n. 1 — S. Damiano d'Asti n. 1 — Villanova d'Asti n. 1.

Tribunale di Bobbio n. 1.
Pretura di Bobbio n. 1 — Ottone n. 1 — Varzi n. 1 — Zavattarello n. 1.

Tribunale di Novi Ligure n. 1.
Pretura di Novi Ligure n. 1 — Capriata d'Orba n. 1 — Gavi n. 1 — Ovada n. 1 — Rocchetta Ligure n 1 — Serravalle Scrivia n. 1.

Tribunale di Tortona n. 1.
Pretura di Tortona n 1 — Castelnuovo Scrivia n. 1 — Sale n. 1 — Villalvernia n. 1 — Volpedo n. 1

Tribunale di Vigevano n. 2.
Pretura di Vigevano n. 1 — Cava Manara n. 1 — Garlasco n. 1 — Mede n. 1 — Mortara n. 1 — Robbio n. 1 — Sannazzaro dei Burgondi n. 1.

Distretto della Corte di appello di Genova

Corte di appello di Genova n. 3.
Tribunale di Genova n. 6.
Pretura di Genova 1ª n. 1 — Genova 2ª n. 2 — Genova 3ª n. 1 — Genova 4ª n. 1 — Genova 5ª n. 2 — Genova urbana n. 2 — Pontedecimo n. 1 — Recco n. 1 — Ronco Scrivia n. 1 — Sampierdarena n. 2 — Savignone n. 1 — Sestri Ponente n. 1 — Torriglia n. 1 — Voltri n. 1

Tribunale di Chiavari n. 1.
Pretura di Chiavari n. 1 — Borzonasca n. 1 — Cicagna n. 1 — Rapallo n. 1 — S. Stefano d'Aveto n. 1 — Sestri Levante n. 1 — Varese Ligure n. 1

Tribunale di Finalborgo n. 1.
Pretura di Finalborgo n. 1 — Alassio n. 1 — Albenga n. 1 — Andora n. 1 — Calizzano n. 1.

Tribunale di Massa n. 1.
Pretura di Massa n. 1 — Aulla n. 1 — Calice al Cornoviglio n. 1 — Carrara n. 2 — Fivizzano n. 1 — Fosdinovo n. 1

Tribunale di Oneglia n. 1.
Pretura di Oneglia n. 1 — Borgomaro n. 1 — Diano Marina n. 1 — Pieve di Teco n. 1 — Porto Maurizio n. 1.

Tribunale di Pontremoli n. 1.
Pretura di Pontremoli n. 1 — Bagnone n. 1.

Tribunale di San Remo n. 1.
Pretura di San Remo n. 1 — Bordighera n. 1 — Ceriana n. 1 — Dolceacqua n. 1 — Taggia n. 1 — Triora n. 1 — Ventimiglia n. 1.

Tribunale di Sarzana n. 1
Pretura di Sarzana n. 2 — Levanto n. 1 — Sesta Godano n. 1 — Spezia 1ª n. 2 — Spezia 2ª n. 1.

Tribunale di Savona n. 1
Pretura di Savona n. 2 — Cairo Montenotte n. 1 — Millesimo n. 1 — Sassello n. 1 — Varazze n. 1
Totale n. 81.

Distretto della Corte di appello di Lucca

Corte di appello di Lucca n. 1
Tribunale di Lucca n 2.
Pretura di Lucca n. 2 — Lucca Capannori n. 2 — Barga n. 1 — Borgo a Mozzano n. 1 — Buggiano n. 1 — Camaiore n. 1 — Monsummano n. 1 — Pescia n. 1 — Pietrasanta n. 1 — Viareggio n. 1.

Tribunale di Castelnuovo Garfagnana n. 1.
Pretura di Castelnuovo Garfagnana n 1 — Gamporgiano n. 1 — Gallicano n. 1

Tribunale di Livorno n. 2.
Pretura di Livorno 1ª n. 1 — Livorno 2ª n. 1 — Livorno urbana n. 1

Tribunale di Pisa n. 2.
Pretura di Pisa n. 2 — Bagni San Giuliano n. 1 — Cascina n. 1 — Fauglia n. 1 — Lari n. 1 — Peccioli n. 1 — Pontedera n. 1 — Rosignano Marittimo n. 1 — Vico Pisano n. 1.

Tribunale di Portoferraio n. 1
Pretura di Portoferraio n. 1 — Marciana Marina n. 1

Tribunale di Volterra n. 1.
Pretura di Volterra n. 1 — Campiglia Marittima n. 1 — Cecina n. 1 — Piombino n. 1 — Pomagance n. 1.
Totale n. 45.

Tribunale di Voghera n. 2.
Pretura di Voghera n. 1 — Broni n. 1 — Casteggio n. 1 — Godiasco n 1 — Montalto Pavese n. 1 — Santa Maria della Versa n. 1 — Stradella n. 1.
Totale n. 89.

Distretto della Corte di appello di Catania

Corte di appello di Catania n. 2.
Tribunale di Catania n. 5.
Pretura di Catania 1ª n. 1 — Catania 2ª n. 2 — Catania 3ª n. 2 — Catania urbana n. 1.
Pretura di Acireale n. 1 — Aci Sant'Antonio n. 1 — Adernò n. 1 — Belpasso n. 1 — Biancavilla n. 1 — Bronte n. 1 — Castiglione di Sicilia n 1 — Giarre n. 2 — Linguaglossa n. 1 — Mascalucia n. 1 — Paternò n. 1 — Randazzo n. 1 — Scordia n. 1 — Trecastagni n. 1.

Tribunale di Caltagirone n. 1.
Pretura di Caltagirone n. 2 — Grammichele n. 1 — Militello in Val di Catania n. 1 — Mineo n. 1 — Mirabella Imbaccari n. 1 — Rammacca n. 1 — Vizzini n. 1.

Tribunale di Modica n. 2.
Pretura di Modica n. 1 — Chiaramonte n. 1 — Comiso n. 1 — Ragusa Superiore n. 1 — Scicli n. 1 — Spaccafondo n. 1 — Vittoria n. 2.

Tribunale di Nicosia n. 1.
Pretura di Nicosia n. 1 — Agira n. 1 — Centuripe n. 1 — Leonforte n. 1 — Regalbuto n. 1 — Troina n. 1.

Tribunale di Siracusa n. 2.
Pretura di Siracusa n. 1 — Augusta n. 1 — Avola n. 1 — Ferla n. 1 — Floridia n. 1 — Lentini n. 1 — Melilli n. 1 Noto n. 2 — Pachino n. 1 — Palazzolo Acreide n. 1 — Rosolini n. 1 — Sortino n. 1.
Totale n. 69.

Distretto della Corte di appello di Catanzaro

Corte di Appello di Catanzaro n. 2.
Tribunale di Catanzaro n. 2.
Pretura di Catanzaro n. 2 — Badolato n. 1 — Borgia n. 1 — Chiaravalle Centrale n. 1 — Cirò n. 1 — Cotrone n. 1 — Crepani n. 1 — Davoli n. 1 — Gasperina n. 1 — Petilia Policastro n. 1 — Santa Severina n. 1 — Savelli n. 1 — Squillace n. 1 — Strongoli n. 1 — Taverna n. 1 — Tirolo n. 1.

Tribunale di Castrovillari n. 1.
Pretura di Castrovillari n. 1 — Amendolara n. 1 — Cassano al Ionio n. 1 — Cerchiara n. 1 — Lungro n. 1 — Morano Calabro n. 1 — Mormanno n. 1 — Oriolo n. 1 — Sansosti n. 1 — Spezzano Albanese n. 1.

Tribunale di Cosenza n. 2,
Pretura di Cosenza n. 2 — Acri n. 1 — Aiello in Calabria n. 1 — Amantea Calabra n. 1 — Belvedere Marittimo n. 1 — Cerzeto n. 1 — Cetraro n. 1 — Dipignano n. 1 — Fiumefreddo Bruzio n. 1 — Fuscaldo n. 1 — Grimaldi n. 1 — Montalto Uffugo n. 1 — Paola n. 1 — Rende n. 1 — Rogliano n. 1 — Rose n. 1 — San Giovanni in Fiore n. 1 San Marco Argentano. n. 1 — Scalea n. 1 — Scigliano n. 1 — Spezzano Grande n. 1 — Verbicaro n. 1.

Tribunale di Gerace n. 2.
Pretura di Gerace n. 1 — Ardore n. 1 — Bianco n. 1 — Caulonia n. 1 — Gioco̧sa Jonica n. 1 — Mammola n. 1 — Siderno n. 1 — Staiti n. 1 — Stilo n. 1

Tribunale di Monteleone n. 2.
Pretura di Monteleone n. 1 — Arena n. 1 — Mileto n. 1 — Nicotera n. 1 — Pizzo n. 1 — Serra San Bruno n. 1 — Soriano n. 1 — Tropea n. 1.

Tribunale di Nicastro n. 2.
Pretura di Nicastro n. 1 — Cortale n. 1 — Feroleto Antico n. 1 — Filadelfia n. 1 — Gimigliano n. 1 — Maida n. 1 — Martirano n. 1 — Nocera Tirinese, n. 1 — Sambiase n. 1 — Serrastretta n. 1.

Tribunale di Palmi n. 2.
Pretura di Palmi n. 1 — Cinquefrondi n. 1 — Cittanova n. 1 — Laureana di Borello n. 1 — Oppido Mamertina n. 1 Polistena n. 1 — Radicena n. 1 — Seminara n. 1 — Sinopoli n. 1.

Tribunale di Reggio Calabria n. 2.
Pretura di Reggio Calabria n. 2 — Bagnara Calabra n. 1 — Bova n. 1 — Calanna n. 1 — Gallina n. 1 — Melito di Portosalvo n. 1 — Scilla n. 1 — Villa San Giovanni n. 1.

Tribunale di Rossano n. 1.
Pretura di Rossano n. 1 — Campana n. 1 — Cariati n. 1 — Corigliano Calabro n. 1 — Cropalati n. 1 — Longobucco n 1 — San Demetrio Corone n. 1.
Totale n. 120.

Distretto della Corte di appello di Firenze

Corte di appello di Firenze n 1
Tribunale di Firenze n. 5.
Pretura di Firenze 1ª n. 2 — Firenze 2ª n. 2 — Firenze 3ª n. 1 — Firenze urbana n. 2 — Borgo San Lorenzo n. 1 — Campi Bisenzio n. 1 — Dicomano n. 1 — Figline Val D'Arno n. 1 — Firenzuola n. 1 — Greve n. 1 — Lastra a Signa n. 1 — Marradi n. 1 — Pontassieve n. 1 — Prato n. 2 — San Casciano Val di Pesa n. 1 — Scarperia n. 1 — Sesto Fiorentino n. 1.

Tribunale di Arezzo n. 2.
Pretura di Arezzo n. 1 — Bibbiena n. 1 — Castiglione Fiorentino n. 1 — Cortona n. 1 — Foiano della Chiana n. 1 — Monte San Savino n. 1 — Montevarchi n. 1 — Pieve Santo Stefano n. 1 — Poppi n. 1 — San Giovanni Valdarno n. 1 — Sansepolcro n. 1.

Tribunale di Grosseto n. 1.
Pretura di Grosseto n. 1 — Arcidosso n. 1 — Gavorrano n. 1 — Isola del Giglio n. 1 — Manciano n. 1 — Massa Marittima n. 1 — Orbetello n. 1 — Pitigliano n. 1 — Roccastrada n. 1 — Santa Fiora n. 1 — Scansano n. 1.

Tribunale di Montepulciano n. 1.
Pretura di Montepulciano n. 1 — Chiusi n. 1 — Pienza n. 1 — Radicofani n. 1 — Sinalunga n. 1.

Tribunale di Pistoia n. 1.
Pretura di Pistoia 1ª n. 1 — Pistoia 2ª n. 1 — San Marcello Pistoiese n. 1.

Tribunale di Rocca San Casciano n 1.
Pretura di Rocca San Casciano n. 1 — Bagno in Romagna n. 1 — Galeata n. 1 — Modigliana n. 1.

Tribunale di San Miniato n. 1
Pretura di San Miniato n. 1 — Castel Fiorentino n. 1 — Empoli n. 1 — Fucecchio n. 1.

Tribunale di Siena n. 1.
Pretura di Siena n. 1 — Asciano n. 1 — Chiusdino n. 1 — Colle Val d'Elsa n. 1 — Montalcino n. 1 — Poggibonsi n. 1 — Radda n. 1,
Totale n. 80,

Distretto della Corte d'appello di Messina

Corte d'appello di Messina n 2.
Tribunale di Messina n. 5.
Pretura di Messina 1ª n. 1 — Messina 2ª n. 2 — Messina 3ª n 1 — Messina urbana n. 1 — Alì n. 1 — Barcellona Pozzo di Gotto n. 1 — Castroreale n. 1 — Francavilla di Sicilia n. 1 — Lipari n. 1 — Milazzo n. 1 — Montalbano d'Elicona n. 1 — Novara di Sicilia n. 1 — Rometta n. 1 — S. Lucia di Mela n. 1 — S. Teresa di Riva n 1 — Taormina n. 1.

Tribunale di Mistretta n. 1.
Pretura di Mistretta n. 1 — Cesarò n. 1 — S. Fratello n. 1 — S. Stefano Camastra n. 1.
Tribunale di Patti n. 1.
Pretura di Patti n. 1 — Naso n. 1 — Raccuia n. 1 — S. Agata di Militello n. 1 — S. Angelo di Brolo n. 1 — Tortorici n. 1.
Totale n. 36.

Distretto della Corte d'appello di Milano

Corte d'appello di Milano n. 4.
Tribunale di Milano (a) n. 8.
Pretura di Milano 1ª n. 2 — Milano 2ª n. 2 — Milano 3ª n. 1 Milano 4ª n. 1 — Milano 5ª n. 1 — Milano 6ª n. 2 — Milano 7ª n. 3 — Milano 8ª n. 2 — Milano 9ª n. 1 — Milano urbana n. 3 — Abbiategrasso n. 1 — Binasco n. 1 — Cassano d'Adda n. 1 — Cuggiono n. 1 — Gorgonzola n. 1 — Magenta n. 1 — Melegnano n. 1.

Tribunale di Busto Arsizio n. 1.
Pretura di Busto Arsizio n. 1.
Pretura di Gallarate n. 1 — Rhò n. 1 — Saronno n. 1.

Tribunale di Como n. 1.
Pretura di Como 1ª n. 1 — Como 2ª n. 1 — Appiano n. 1 — Bellano n. 1 — Cantù n. 1 — Castiglione d'Intelvi n. 1 — Erba n. 1 — Gravedona n. 1 — Menaggio n. 1.

Tribunale di Lecco n. 1.
Pretura di Lecco n. 1 — Asso n. 1 — Merate Brivio n. 1 — Missaglia n. 1 — Oggiono n. 1.

Tribunale di Lodi n. 1.
Pretura di Lodi n. 1 — Borghetto Lodigiano n. 1 — Casalpusterlengo n. 1 — Codogno n. 1 — Paullo Lodigiano n. 1 — S. Angelo Lodigiano n. 1.

Tribunale di Monza n. 1.
Pretura di Monza n. 1 — Carata Brianza n. 1 — Desio n. 1 — Vimercate n. 1.

Tribunale di Pavia n. 1
Pretura di Pavia n. 1 — Belgioioso n. 1 — Corteolona n. 1.
Tribunale di Sondrio n. 1.
Pretura di Sondrio n. 1 — Bormio n. 1 — Chiavenna n. 1 — Grossotto n. 1 — Morbegno n. 1 — Ponte in Valtellina n. 1 — Tirano n. 1.

Tribunale di Varese n. 1.
Pretura di Varese n. 1 — Arcisate n 1 — Cuvio n. 1 — Gavirate n. 1 — Luino n. 1.
Totale n. 88.

Distretto della Corte di appello di Napoli

Corte di appello di Napoli n. 8.
Tribunale di Napoli n. 20.

(a) Gli ufficiali del tribunale fanno pure il servizio della Corte d'assise.

Pretura di Napoli 1ª n. 2 — Napoli 2ª n. 2 — Napoli 3ª n. 2 — Napoli 4ª n. 2 — Napoli 5ª n. 2 — Napoli 6ª n. 1 — Napoli 7ª n. 1 — Napoli 8ª n. 3 — Napoli 9ª n. 1 — Napoli 10ª n. 2 — Napoli 11ª n. 1 — Napoli 12ª n. 1 — Napoli urbana 1ª n. 2 — Napoli urbana 2ª n. 2 — Afragola n. 1 — Barra n. 2 — Boscotrecase n. 1 — Caivano n. 1 — Capri n. 1 — Casoria n. 2 — Castellammare di Stabia n. 1 — Forio d'Ischia n. 1 — Frattamaggiore n. 1 — Giuliano in Campania n. 1 — Gragnano n. 1 — Ischia n. 1 — Marano di Napoli n. 1 — Ottajano n. 1 — Piano di Sorrento n. 1 — Pomigliano d'Arco n. 1 — Portici n. 1 — Pozzuoli n. 1 — Procida n. 1 — Sant'Anastasia n. 1 — Sant'Antimo n 1 — Somma Vesuviana n. 1 — Sorrento n. 1 — Torre Annunziata n. 2 — Torre del Greco n. 1 — Ventotene n. 1 — Vico Equense n. 1.

Tribunale di Ariano n. 1
Pretura di Ariano di Puglia n. 1 — Accadia n. 1 — Castelbaronia n. 1 — Grottaminarda n. 1 — Mirabella Eclano n. 1 — Montecalvo Irpino n. 1 — Orsara di Puglia n. 1

Tribunale di Avellino n. 2.
Pretura di Avellino n. 2 — Altavilla Irpina n 1 — Atripalda n. 1 — Bajano n. 1 — Cervinara n. 1 — Chiusano San Domenico n. 1 — Lauro n. 1 — Mercogliano n. 1 — Montefusco n. 1 — Montemiletto n. 1 — Montoro Superiore n. 1 — Serino n. 1 — Solofra n. 1 — Volturara Irpina n. 1.

Tribunale di Benevento n. 2.
Pretura di Benevento n. 2 — Airola n. 1 — Castelfranco in Miscano n 1 — Cerreto Sannita n. 1 — Colle Sannita n. 1 — Guardia Sanframondi n. 1 — Montesarchio n. 1 — Morcone n. 1 — Pontelandolfo n. 1 — S. Bartolomeo in Galdo n. 1 — S. Giorgio la Molara n. 1 — S. Giorgio la Montagna n. 1 — S. Agata dei Goti n. 1 — S. Croce del Sannio n. 1 — Solopaca n. 1 — Vitulano n. 1.

Tribunale di Campobasso n. 2.
Pretura di Campobasso n. 1 — Baranello n. 1 — Castropignano n 1 — Montagano n. 1 — Riccia n. 1 — S. Elia a Pianisi n. 1 — S. Giovanni in Galdo n. 1 — Sepino n. 1 — Trivento n. 1

Tribunale di Cassino n. 2.
Pretura di Cassino n. 1 — Alvito n. 1 — Arce n. 1 — Arpino n. 1 — Atina n. 1 — Cervaro n. 1 — Esperia n. 1 — Fondi n. 1 — Gaeta n. 1 — Mignano n. 1 — Minturno n. 1 — Pontecorvo n. 1 — Ponza n. 1 — Roccamonfina n. 1 — Roccasecca n. 1 — Sessa Aurunca n. 1 — Sora n. 1.

Tribunale di Isernia n. 1.
Pretura di Isernia n. 1 — Agnone n. 1 — Boiano n. 1 — Cantalupo nel Sannio n. 1 — Capracotta n. 1 — Carovilli n. 1 — Castellone al Volturno n. 1 — Forlì nel Sannio n. 1 — Frosolone n. 1 — Venafro n. 1.

Tribunale di Larino n 1.
Pretura di Larino n. 1 — Bonefro n. 1 — Casacalenda n. 1 — Civita Campomarano n. 1 — Guglionesi n. 1 — Montefalcone del Sannio n. 1 — Palata n. 1 — Santa Croce di Magliano n. 1 — Termoli n. 1.

Tribunale di Sala Consilina n. 1.
Pretura di Sala Consilina n. 1 — Caggiano n. 1 — Montesano sulla Marcellana n. 1 — Polla n. 1 — Sanza n. 1 — Viggiano n. 1 — Vibonati n. 1.

Tribunale di Salerno n. 4.
Pretura di Salerno n. 2 — Amalfi n. 1 — Angri n. 1 — Baronissi n 1 — Buccino n. 1 — Campagna n. 1 — Capaccio n. 1 — Cava dei Tirreni n. 1 — Contursi n. 1 —

Eboli n. 1 — Laviano n. 1 — Majori n. 1 — Mercato San Severino n. 1 — Montecorvino n. 1 — Nocera Inferiore n. 1 — Pagani n. 1 — Postiglione n. 1 — Roccadaspide n. 1 — S. Cipriano Piacentino n. 1 — S. Angelo a Fasanella n. 1 — Sarno n. 1 — Vietri sul Mare n. 1.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4.
Pretura di Santa Maria Capua Vetere n. 1 — Acerra n. 1 — Arienzo n. 1 — Aversa n. 2 — Caiazzo n. 1 — Capriati al Volturno n. 1 — Capua n. 2 — Carinola n. 1 — Caserta n. 2 — Cicciano n. 1 — Formicola n. 1 — Maddaloni n. 1 — Marcianise n. 1. — Morigliano n. 1 — Nola n. 2 — Palma Campania n. 1 — Piedimonte d'Alife n. 1 — Pietramelara n. 1 — Pignataro Maggiore n. 1 — Teano n. 1 — Trentola n. 1.

Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 1.
Pretura di S. Angelo dei Lombardi n. 1 — Andretta n. 1 — Aquilonia n. 1 — Bagnoli Irpino n. 1 — Calabritto n. 1 — Frigento n. 1 — Lacedonia n. 1 — Montella n. 1 — Paternopoli n. 1 — Teora n. 1.

Tribunale di Vallo della Lucania.
Pretura di Vallo della Lucania n. 1 — Camerota n. 1 — Castellabate n. 1 — Gioi n. 1 — Laurino n. 1 — Laurito n. 1 — Pisciotta n. 1 — Pollica n. 1 — Torchiara n. 1 — Torre Orsaia n. 1.

Sezione di Corte di appello di Potenza n. 1
Tribunale di Potenza n. 1.
Pretura di Potenza n. 1 — Acerenza n. 1 — Avigliano n. 1 — Brienza n. 1 — Calvello n. 1 — Corleto Perticara n. 1 — Genzano n. 1 — Laurenzana n. 1 — Marsiconuovo n. 1 — Montemurro n. 1 — Picerno n. 1 — Tolve n. 1 — Trivigno n. 1 — Vietri di Potenza n. 1 — Viggiano n. 1.

Tribunale di Lagonegro n. 1.
Pretura di Lagonegro n. 1 — Chiaromonte n. 1 — Latronico n. 1 — Lauria n. 1 — Maratea n. 1 — Moliterno n. 1 — Nepoli n. 1 — Rotonda n. 1 — Rotondella n 1 — San Chirico Raparo n. 1 — Sant'Arcangelo n. 1.

Tribunale di Matera n. 1.
Pretura di Matera n. 1 — Ferrandina n. 1 — Irsina n. 1 — Montescaglioso n. 1 — Pisticci n. 1 — San Mauro Forte n. 1 — Stigliano n. 1 — Tricarico n. 1.

Tribunale di Melfi n. 1.
Pretura di Melfi n. 1 — Bella n. 1 — Forenza n. 1 — Muro Lucano n. 1 — Palazzo San Gervasio n. 1 — Pescopagano n. 1 — Rionero in Vulture n. 1 — Venosa n. 1.
Totale n. 310.

Distretto della Corte di appello di Palermo

Corte di appello di Palermo n. 2.
Tribunale di Palermo n. 7.
Pretura di Palermo 1ª n. 1 — Palermo 2ª n. 1 — Palermo 3ª n. 1 — Palermo 4ª n. 2 — Palermo 5ª n. 1 — Palermo Urbana n. 2 — Bagheria n. 1 — Bisacquino n. 1 — Carini n. 1 — Ciminna n. 1 — Corleone n. 1 — Marineo n. 1 — Mezzojuso n. 1. — Misilmeri n. 1 — Monreale n. 2 — Partinico n. 2 — Piana dei Greci n. 1 — Prizzi n. 1 — Ustica n. 1.

Tribunale di Caltanissetta n. 2.
Pretura di Caltanissetta n. 1 — Aidone n. 1 — Barrafranca n. 1 — Butera n. 1 — Castrogiovanni n. 2 — Mazzarino n. 1 — Mussomeri n. 1 — Niscemi n. 1 — Piazza Armerina n 1 — Pietraperzia n. 1 — Riesi n. 1 — San Cataldo n. 1 — Santa Caterina Villarmosa n. 1 — Serradifalco n. 1 — Sommatino n. 1 — Terranova di Sicilia n. 1 — Valguarnera Carepepe n. 1 — Villalba n. 1 — Villarosa n. 1.

Tribunale di Girgenti n. 2.
Pretura di Girgenti n. 2 — Aragona di Sicilia n. 1 — Cammarata n. 1 — Campobello di Licata n. 1 — Canicattì n. 1 — Casteltermini n. 1 — Cattolica Eraclea n. 1 — Favara n. 1 — Licata n. 1 — Naro n. 1 — Palma di Montechiaro n. 2 — Racalmuto n. 1 — Ravanusa n. 1 — Siculiana n. 1

Tribunale di Sciacca n. 1.
Pretura di Sciacca n. 1 — Bivona n. 1 — Burgio n. 1 — Caltabellotta n. 1 — Menfi n. 1 — Ribera n. 1 — Santa Margherita di Belice n. 1.

Tribunale di Termini Imerese n. 1.
Pretura di Termini Imerese n. 1 — Alia n. 1 — Caccamo n. 1 — Castelbuono n. 1 — Cefalù n. 1 — Collesano n. 1 — Gangi n. 1 — Lercara Friddi n. 1 — Montemaggiore Belsito n. 1 — Petralia Soprana n. 1 — Petralia Sottana n. 1 — Polizzi Generosa n. 1 — San Mauro Castelverde n. 1.

Tribunale di Trapani n. 2.
Pretura di Trapani n. 2 — Alcamo n. 1 — Calatafimi n. 1 — Castellammare del Golfo n. 1. — Castelvetrano n. 1 — Favignana n. 1 — Gibellina n. 1 — Marsala n. 2 — Mazzara del Vallo n. 1 — Monte San Giuliano n. 1 — Pantelleria n. 1 — Partanna n. 1 — Salemi n. 1.
Totale n. 110.

Distretto della Corte di appello di Parma

Corte di appello di Parma n. 1.
Tribunale di Parma n. 2.
Pretura di Parma 1ª n. 1 — Parma 2ª n. 1 — Borgo San Donnino n. 1 — Busseto n. 1 — Calestano n. 1 — Colorno n. 1 — Corniglio n. 1 — Fornovo di Taro n. 1 — Langhirano n. 1 — Noceto n. 1 — Pellegrino Parmense n. 1 — San Secondo Parmense n. 1 — Traversetolo n. 1.

Tribunale di Borgotaro n. 1.
Pretura di Borgotaro n. 1 — Bedonia n. 1 — Berceto n. 1.

Tribunale di Piacenza n. 2.
Pretura di Piacenza n. 1 — Bardi n. 1 — Bettola n. 1 — Borgonovo Val Tidone n. 1 — Carpaneto n. 1 — Ferriere n. 1 — Fiorenzola d'Arda n. 1 — Lugagnano Val d'Arda n. 1 — Monticelli d'Ongina n. 1 — Pianello Val Tidone n. 1 — Rivergaro n. 1

Sezione di Corte d'appello di Modena n. 1.
Tribunale di Modena n. 1.
Pretura di Modena 1ª n 1 — Modena 2ª n. 1 — Carpi n. 1 — Finale nell'Emilia n. 1 — Mirandola n. 1 — Sassuolo n 1 — Vignola n. 1.

Tribunale di Pavullo nel Frignano n. 1.
Pretura di Pavullo nel Frignano n. 1 — Fanano n. 1 — Lama di Mocogno n. 1 — Montefiorino n. 1 — Pievepelago 1 — Zocca n. 1.

Tribunale di Reggio Emilia n. 2.
Pretura di Reggio Emilia n. 1 — Brescello n. 1 — Carpineto n. 1 — Castelnuovo nei Monti n. 1 — Collagna n. 1 — Correggio n. 1 — Guastalla n. 1 — Montecchio Emilia n. 1 — Poviglio n. 1 — San Polo in Caviano n. 1 — Scandiano n. 1 — Villaminozzo n. 1.
Totale n. 63

Distretto della Corte d'appello di Roma

Corte d'appello di Roma n. 3.
Tribunale di Roma n. 11.
Pretura di Roma 1ª n. 1 — Roma 2ª n. 2 — Roma 3ª n. 2 — Roma 4ª n. 2 — Roma 5ª n. 1 — Roma 6ª n. 2 — Roma urbana 1ª n. 1 — Roma urbana 2ª n. 1 — Albano Laziale n. 1 — Arsoli n. 1 — Bracciano n. 1 — Campagnano di Roma n. 1 — Castelnuovo di Porto n. 1 — Frascati n. 1 — Genazzano n. 1 — Genzano di Roma n. 1 — Marino n. 1 — Monterotondo n 1 — Palestrina n. 1 — Palombara Sabina n 1 — San Vito Romano n. 1 — Subiaco n. 1 — Tivoli n. 1.

Tribunale di Civitavecchia n. 1.
Pretura di Civitavecchia n. 1 — Tarquinia n. 1 — Tolfa n. 1.

Tribunale di Frosinone n. 1.
Pretura di Frosinone n. 1 — Alatri n. 1 — Anagni n. 1 — Ceccano n. 1 — Ceprano n. 1 — Ferentino n. 1 — Guarcino n. 1 — Paliano n. 1 — Piperno n. 1 — Veroli n. 1.

Tribunale di Velletri n. 1.
Pretura di Velletri n. 1 — Cori n. 1 — Segni n. 1 — Sezze n. 1 — Terracina n. 1 — Valmontone n. 1

Tribunale di Viterbo n. 1.
Pretura di Viterbo n 1 — Acquapendente n. 1 — Bagnoregio n. 1 — Civitacastellana n 1 — Montefiascone n. 1 — Orte n. 1 — Ronciglione n. 1 — Soriano nel Cimino n. 1 — Sutri n. 1 — Tuscania n. 1 — Valentano n. 1 — Vetralla n. 1.

Totale n 76.

Distretto della Corte di appello di Torino

Corte di appello di Torino n. 2.
Tribunale di Torino n. 9.
Pretura di Torino 1ª n. 1 — Torino 2ª n. 1 — Torino 3ª n. 1 — Torino 4ª n. 1 — Torino 5ª n. 1 — Torino 6ª n. 1 — Torino 7ª n. 1 — Torino Urbana n. 2 — Brusasco n. 1 — Carignano n. 1 — Carmagnola n. 1 — Caselle Torinese n. 1 — Ceres n. 1 — Chieri n. 2 — Chivasso n. 1 — Ciriè n. 1 — Corio n. 1 — Gassino n. 1 — Lanzo Torinese n. 1 — Moncalieri n. 1 — Montanara n. 1 — Orbassano n. 1 — Pianezza n. 1 — Poirino n. 1 — Rivarolo Canavese n. 1 — Rivoli n. 1 — San Benigno n. 1 — Viù n. 1

Tribunale di Alba n. 1.
Pretura di Alba n. 1 — Bossolasco n. 1 — Bra n. 1 — Canale n. 1 — Cortemiglia n. 1 — Govone n. 1 — La Morra n. 1 — San Stefano Belbo n. 1 — Sommariva del Bosco n. 1.

Tribunale di Aosta n. 1.
Pretura di Aosta n. 1 — Chatillon n. 1 — Donhaz n. 1 — Morgex n. 1 — Verres n. 1.

Tribunale di Biella n. 1.
Pretura di Biella n. 2 — Andorno Cacciorna n. 1 — Cavaglià n. 1 — Cossato n. 1 — Crevacuore n. 1 — Graglia Biellese n. 1 — Masserano n. 1 — Mongrando n. 1 — Mosso Santa Maria n. 1

Tribunale di Cuneo n. 1
Pretura di Cuneo n. 1 — Borgo San Dalmazzo n. 1 — Boves n. 1 — Busca n. 1 — Caraglio n. 1 — Chiusa di Pesio n. 1 — Demonte n. 1 — Dronero n. 1 — Fossano n 1 — Limone Piemonte n. 1 — Peveragno n. 1 — Prazzo n 1 — San Damiano Macra n. 1 — Tenda n. 1 — Valdieri n. 1 — Vinadio n. 1.

Tribunale di Domodossola n 1.
Pretura di Domodossola n 1 — Bannio n. 1 — Crodo n. 1 — Santa Maria Maggiore n. 1.

Tribunale di Ivrea n. 1.
Pretura di Ivrea n. 1 — Azeglio n. 1 — Caluso n. 1 — Castellamonte n. 1 — Cuorgnè n. 1 — Locana n. 1 — Pont-Canavese n. 1 — San Giorgio Canavese n. 1 — Settimo Vittone n. 1 — Strambino n. 1 — Vico Canavese n. 1.

Tribunale di Mondovì n. 1.
Pretura di Mondovì n. 1 — Bagnasco n. 1 — Bene Vagienna n. 1 — Carrù n. 1 — Ceva n. 1 — Cherasco n. 1 — Dogliani n. 1 — Frabrosa Soprana n. 1 — Garessio n. 1 — Monesiglio n. 1 — Murazzano n. 1 — Ormea n. 1 — Pamparato n. 1 — Vicoforte n. 1 — Villanova Mondovì n. 1.

Tribunale di Novara n. 1.
Pretura di Novara n. 2 — Biandrate n. 1 — Borgomanero n. 1 — Borgoticino n. 1 — Borgovercelli n. 1 — Oleggio n. 1 — Orta Novarese n. 1 — Romagnano Sesia n. 1.

Tribunale di Pallanza n. 1.
Pretura di Pallanza n. 1 — Arona n. 1 — Cannobio n. 1 — Intra n. 1 — Lesa n. 1 — Omegna n. 1 — Ornavasso n 1.

Tribunale di Pinerolo n. 1.
Pretura di Pinerolo n. 1 — Bricherasio n. 1 — Cavour n. 1 — Cumiana n. 1 — Fenestrelle n. 1 — None n. 1 — Perosa Argentina n. 1 — Perrero n. 1 — Torre Pellice n. 1 — Vigone n. 1.

Tribunale di Saluzzo n. 1.
Pretura di Saluzzo n. 1 — Barge n. 1 — Cavallermaggiore n. 1 — Moretta n. 1 — Paesana n. 1 — Racconigi n 1 — Revello n. 1 — Sampeyre n. 1 — Savigliano n. 1 — Venasca n. 1.

Tribunale di Susa n. 1.
Pretura di Susa n. 1 — Avigliana n. 1 — Condove n. 1 — Giaveno n. 1 — Oulx n. 1.

Tribunale di Varallo n. 1.
Pretura di Varallo n. 1 — Borgosesia n. 1 — Scopa n. 1.

Tribunale di Vercelli n. 1.
Pretura di Vercelli n. 1 — Cigliano n. 1 — Crescentino n. 1 — Gattinara n. 1 — Livorno Piemonte n. 1 — Santhià n. 1 — Trino n. 1.

Totale n. 175.

Distretto della Corte d'appello di Trani

Corte d'appello di Trani n. 2.
Tribunale di Trani n. 2.
Pretura di Trani n. 1 — Andria n. 2 — Barletta n. 2 — Bisceglie n. 1 — Canosa di Puglia n. 1 — Corato n. 1 — Minervino Murge n. 1 — Molfetta n. 1 — Ruvo di Puglia n. 1 — Spinazzola n. 1 — Terlizzi n. 1.

Tribunale di Bari n. 3.
Pretura di Bari 1ª n. 1 — Bari 2ª n. 2 — Bari urbana n. 1 — Acquaviva delle Fonti n. 1 — Altamura n. 1 — Bitonto n. 1 — Canneto di Bari n. 1 — Capurso n. 1 — Casamassima n. 1 — Castellana n. 1 — Conversano n. 1 — Fasano n. 1 — Gioia del Colle n. 1 — Giovinazzo n. 1 — Gravina n. 1 — Grumo Appula n. 1 — Locorotondo n. 1 — Modugno n 1 — Mola di Bari n. 1 — Monopoli n. 1

— Noci n. 1 — Palo del Colle n. 1 — Putignano n 1 — Rutigliano n. 1 — Sant'Eramo in Colle n. 1 — Turi n. 1.

Tribunale di Lecce n. 3.

Pretura di Lecce n. 2 — Alessano n. 1 — Brindisi n. 2 — Campi Salentino n. 1 — Casarano n 1 — Ceglie Messapico n. 1 — Copertino n. 1 — Francavilla Fontana n. 1 — Galatina n. 1 — Gallipoli n. 1 — Maglie n. 1 — Mesagne n. 1 — Monteroni di Lecce n. 1 — Nardò n. 1 — Oria n. 1 — Ostumi n. 1 — Otranto n. 1 — Poggiardo n. 1 — Ruffano n. 1 — Salice Salentino n. 1 — San Cesario di Lecce n. 1 — San Vito dei Normanni n. 1 — Tricase n. 1 — Ugento n. 1 — Vernole n. 1.

Tribunale di Lucera n. 3.

Pretura di Lucera n. 1 — Apricena n. 1 — Ascoli Satriano, n. 1 — Biccari n. 1 — Bovino n. 1 — Cagnano Varano n. 1 — Candela n, 1 — Castelnuovo della Daunia n. 1 — Celenza Valfortore n. 1 — Cerignola n. 2 — Deliceto n. 1 — Foggia n. 2 — Manfredonia n. 1 — Monte Sant'Angelo n. 1 — Ortanova n. 1 — Rodi n. 1 — San Giovanni Rotondo n. 1 — San Marco in Lamis n. 1 — San Nicandro Garganico n. 1 — San Severo n. 1 — Sant'Agata di Puglia n. 1 — Serra Capriola n. 1 — Torre Maggiore n. 1 — Trinitapoli n. 1 — Troia n. 1 — Vico del Gargaro n. 1 — Viesti n. 1 — Volturara Appula, n. 1.

Tribunale di Taranto n. 2.

Pretura di Taranto n. 2 — Castellaneta n. 1 — Ginosa n. 1 — Grottaglie n. 1 — Manduria n. 1 — Martina Franca n. 1 — Massafra n. 1 — Mottola n. 1 — San Giorgio Sotto Taranto n. 1.

Totale n. 123.

Distretto della Corte di appello di Venezia

Corte di appello di Venezia n. 1.

Tribunale di Venezia n. 4.

Pretura di Venezia 1ª n. 1 — Venezia 2ª n. 1 — Venezia 3ª n. 1. — Venezia urbana n. 1 — Cavarzere n. 1 — Chioggia n. 1 — Dolo n. 1 — Mestre n. 1 — Tirano n. 1 — Portogruaro n. 1 — San Donà di Piave n. 1.

Tribunale di Bassano n. 1.

Pretura di Bassano n. 1 — Asiago n. 1 — Marostica n. 1

Tribunale di Belluno n. 1.

Pretura di Belluno n. 1 — Agordo n. 1 — Auronzo n. 1 — Feltre n. 1 — Fonzaso n. 1 — Longarone n. 1 — Mel n. 1 — Pieve di Cadore n 1 — Santo Stefano di Cadore n. 1.

Tribunale di Conegliano n. 1.

Pretura di Conegliano n. 1 — Motta di Livenza n. 1 — Oderzo n. 1 — Valdobbiadene n. 1 — Vittorio n. 1.

Tribunale di Este n. 1.

Pretura di Este n. 1 — Montagnana n. 1.

Tribunale di Legnago n. 1.

Pretura di Legnago n. 1 — Cologna Veneta n. 1 — Sanguinetto n. 1.

Tribunale di Padova n. 2.

Pretura di Padova 1ª n. 1 — Padova 2ª n. 1 — Padova (campagna) n. 1 — Camposampiero n. 1 — Cittadella n. 1 — Conselve n. 1 — Piove di Sacco n 1.

Tribunale di Pordenone n. 1.

Pretura di Pordenone n. 1 — Aviano nel Friuli n. 1 — Maniago n. 1 — Sacile n. 1 — S. Vito al Tagliamento n. 1 — Spilimbergo n. 1.

Tribunale di Rovigo n. 1.

Pretura di Rovigo n. 1 — Adria n. 1 — Ariano nel Polesine n. 1 — Badia Polesine n. 1 — Crespino n. 1 — Lendinara n. 1 — Loreo n. 1 — Massa Superiore n. 1 — Occhiobello n. 1.

Tribunale di Tolmezzo n. 1.

Pretura di Tolmezzo n. 1 — Ampezzo n. 1 — Moggio Udinese n 1.

Tribunale di Treviso n. 2.

Pretura di Treviso 1ª n. 1 — Treviso 2ª n. 1 — Asolo n. 1 — Castelfranco Veneto n. 1 — Montebelluna n. 1.

Tribunale di Udine n. 2.

Pretura di Udine 1ª n. 1 — Udine 2ª n. 1 — Cividale nel Friuli n. 2 — Codroipo n 1 — Gemona n. 1 — Latisana n. 1 — Palmanova n. 1 — San Daniele del Friuli n. 1 — Tarcento n. 1.

Tribunale di Verona n. 2.

Pretura di Verona 1ª n. 2 — Verona 2ª n. 2 — Verona urbana n. 1 — Bardolino n. 1 — Caprino Veronese n. 1 — Grezzana n. 1 — Isola della Scala n. 1 — S. Pietro Incariano n. 1 — Soave n. 1 — Tregnago n. 1 — Villafranca di Verona n. 1.

Tribunale di Vicenza n. 2.

Pretura di Vicenza 1ª n. 1 — Vicenza 2ª n. 1 — Arzignano n. 1 — Barbarano n. 1 — Lonigo n. 1 — Schio n. 1 — Thiene n. 1 — Valdagno n. 1.

Totale n. 118.

Riepilogo.

Distretti	Ufficiali giudiziari addetti				
	alle Corti di cassazione	alle Corti di appello	ai tribunali	alle preture	Totale
Ancona (*a*)	—	3	15	85	103
Aquila	—	1	11	78	90
Bologna	—	2	9	42	53
Brescia	—	1	11	63	75
Cagliari	—	1	8	80	89
Casale	—	2	15	72	89
Catania	—	2	11	56	69
Catanzaro	—	2	16	102	120
Firenze	1	1	13	66	81
Genova	—	3	14	64	81
Lucca	—	1	9	35	45
Messina	—	2	7	27	36
Milano	—	4	16	68	88
Napoli (*b*)	1	9	46	255	311
Palermo	1	2	15	93	111
Parma (*c*)	—	2	9	52	63
Roma	2	3	15	58	78
Torino	2	2	23	150	177
Trani	—	2	13	108	123
Venezia	—	1	22	95	118
	7	46	298	1649	2000

(*a*) Comprese le sezioni di Macerata e Perugia — (*b*) Compresa la sezione di Potenza — (*c*) Compresa la sezione di Modena.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

ALESSIO.

Regi decreti nn. 1623, 1632, 1651, 1655 riflettenti: accettazione di donazione, erezione in Ente morale, istituzione di R. scuola professionale ed applicazione di tassa. (Tali decreti vengono inseriti in sunto anche nella « Raccolta ufficiale » delle leggi e decreti del Regno).

N. 1623. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il rettore della Regia Università di Padova viene autorizzato ad accettare la donazione della signora Bice Annoni vedova Truzzi, per l'istituzione di un premio pel perfezionamento nello studio dell'ostetricia e della ginecologia; detto premio viene altresì eretto in Ente morale sotto la denominazione di « Premio Ettore Truzzi », e ne è approvato il relativo statuto.

N. 1632. Regio decreto 7 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro della guerra, la « Fondazione premio Gian Guglielmo Rebora », costituita col capitale nominale di lire millecento e destinata a favore del Reggimento pontieri e lagunari del genio, viene eretta in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1651. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, è istituita in Portici una R. scuola professionale ad orario ridotto per arti fabbrili e meccaniche che assume il nome di « R. scuola professionale di Portici ».

N. 1655. Regio decreto 30 novembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Resuttano (Caltanissetta) di applicare la tassa sul bestiame per l'anno 1921 secondo la tariffa deliberata dal Consiglio comunale in seduta del 28 maggio 1921, con soppressione per il detto anno ed il 1920 del numero minimo di animali tassabili di cui al surricordato art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Regio decreto 19 settembre 1920 relativo a modifiche alle tabelle 5 e 6 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 9 maggio 1920, numero 665, in base al quale è consentito di apportare modifiche mediante decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle tabelle 5 e 6 allegate al testo unico di legge 19 agosto 1917, n. 1399, sempre quando ciò risulti necessario a seguito di accertamenti tecnici;

Ritenuto che il Comune di Maropati, con deliberazione del 7 novembre 1915, fece voti perchè, in deroga al divieto dell'articolo 263 del suddetto testo unico e dell'annessa tabella n. 6, fosse ammesso di ricostruire nella sede attuale di quell'abitato o quanto meno che il divieto stesso fosse limitato nei punti più pericolosi per la fabbricazione;

Sentito il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle prescrizioni dell'art. 263 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e dell'annessa tabella n. 6, il divieto di restituzione nell'attuale sede dell'abitato di Maropati è limitato ai due quartieri San Giovanni e Chiarilla e per le nuove modificazioni è ammessa l'area pianeggiante laterale alla provinciale n. 16 e contigua all'esistente abitato già in parte utilizzata per il baraccamento.

Art. 2.

Il Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Regio decreto che inscrive fra le provinciali di Roma due strade consortili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le due deliberazioni 11 luglio 1919, con le quali il Consiglio provinciale di Roma stabilì di inscrivere fra le strade provinciali le consortili Badino-San Felice Circeo, Sutri, Bassano, Oriolo;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione delle suddette deliberazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dai certificati 15 aprile 1921 del segretario capo della Provincia medesima;

Considerato che la prima delle due strade suindicate è la continuazione della strada Terracina-Badino già provinciale, ed oltre ad avere un traffico sviluppato e a far capo al Porto di Badino (unico sbocco marittimo della regione pontina) si allaccia alla importante via Appia ed alla linea ferroviaria;

Che anche la seconda delle strade su mentovate ha grande importanza, perchè oltre a mettere in comunicazione le due strade provinciali « Cassia Sutrina » e « Oriolese », fa pure capo alla stazione ferroviaria di Bassano;

Che ad ambedue le strade suddescritte devono pertanto riconoscersi i caratteri voluti dagli articoli 13 e 14 della legge vigente sulle opere pubbliche perchè siano dichiarate provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte fra le provinciali di Roma le due strade consortili Badino S. Felice Circeo e Sutri-Bassano-Oriolo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Regio decreto che inscrive nell'elenco delle strade provinciali di Padova la intercomunale Este-Teolo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 14 giugno 1920, con la quale il Consiglio provinciale di Padova, stabilì di inscrivere fra le strade provinciali la intercomunale Este-Teolo;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 6 agosto 1921 del segretario capo della Provincia;

Considerato che la strada di cui trattasi, prolungamento della provinciale Euganea Padova-Teolo, è di grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, giacchè, oltre a svolgersi in territorio ricco di prodotti agricoli ed industriali, fa capo ad Est, capoluogo del circondario, con scalo sulla linea ferroviaria Monselice-Legnago-Mantova;

Che, pertanto, alla medesima devono riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche, perchè sia dichiarata provinciale;

Visti gli articoli 13 e 14 della detta legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Padova la intercomunale Este-Teolo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Relazione e Regio decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Catania.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Catania.

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Catania, salita al potere due anni or sono con un programma di riordinamento dell'Azienda comunale, dissestata dalle precedenti Amministrazioni, non solo non ha attuato tale programma, ma ha, invece, aggravato la situazione finanziaria del Comune, ispirando la sua azione a criteri di censurabile prodigalità.

Tale condotta ha intensificato il malcontento della cittadinanza, fino a farlo culminare nell'occupazione violenta della sede municipale; ciò che ha reso necessario di assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Un'inchiesta, eseguita subito dopo, ha accertato la gravissima situazione finanziaria del Comune (specialmente compromessa dalle eccessive concessioni a favore di un personale esuberante e spesso inidoneo) la trascurata gestione del patrimonio comunale, la disorganizzazione degli uffici e il deplorevole disordine dei servizi municipali, l'irregolare procedimento nella esecuzione di rilevanti opere pubbliche, per le quali si è abusato, a scopo partigiano, del sistema della trattativa privata.

Poichè la reintegrazione degli amministratori che hanno ridotto l'Azienda in tali condizioni, avrebbe gravissime ripercussioni sulla cittadinanza, che vuole sia posto urgente rimedio a questo intollerabile stato di cose, prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Catania è sciolto.

Art. 2.

Il cav. Liotta Ignazio, colonnello di fanteria, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che determina le somme spettanti ad alcuni Comuni del Regno per rimborso di dazio consumo sui surrogati di caffè.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 894, col quale fu istituito il monopolio di Stato sui surrogati del caffè;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1919, n. 909, portante l'abolizione della imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e la esecuzione pagamento dei dazi comunali di consumo sugli stessi surrogati a datare dal 1° luglio 1919;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1919, n. 1066, per effetto del quale fu sospesa l'applicazione del decreto-legge 18 maggio 1919, n. 909;

Visto il decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2323, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 297, del 17 dicembre detto, col quale se ne determina l'applicazione, già sospesa col precedente decreto-legge 29 giugno 1919, n. 1066, al 1° gennaio 1920;

Ritenuto secondo è stabilito al terzo comma del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 909, che il rimborso ai Comuni che applicavano il dazio sui surrogati del caffè, deve esseci loro corrisposto in misura fissa, consolidata sulla base delle riscossioni fatte a quel titolo da ciascuno di essi nel triennio 1916-918;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 1922, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 detto, con effetto dal 22 successivo, col quale sono state abrogate le disposizioni del decreto 18 maggio 1919, n. 909, riguardanti la franchigia daziaria sui surrogati del caffè e la corrisponsione ai Comuni dell'annuo canone consolidato loro concesso per la soppressione di quel cespite daziario;

Visti gli uniti prospetti delle riscossioni compilati dalle Intendenze di finanza incaricate dell'accertamento, è riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute;

DETERMINA:

nelle cifre risultanti dalla colonna cinque del seguente prospetto la media delle riscossioni effettuate negli anni 1916, 1917 e 1918, agli effetti del rimborso del dazio comunale di consumo sui surrogati del caffè dovuto ai seguenti Comuni:

PROVINCIA	COMUNI	Dazio riscosso negli anni 1916	1917	1918	Totale	Media annua agli effetti del rimborso	Somma dovuta per il periodo dal 1° gennaio 1920 al 21 gennaio 1922
		1	2	3	4	5	6
Caserta	Alvito	9 50	8 60	7 70	25 80	8 60	17 70
	Elena	28 70	12 70	25 30	66 70	22 20	45 65
	Formia	10 45	4 37	7 98	22 80	7 60	15 65
	Gaeta	20 20	22 70	8 70	57 60	19 20	39 50
	Aversa	47 53	49 77	64 —	161 30	53 80	110 70
Catania	Catania	628 10	782 90	1079 —	2490 —	830 —	1707 75
	Caltagirone	217 05	90 30	160 20	467 55	155 85	320 65
	Acireale	45 26	31 58	34 01	110 85	36 95	76 —
Cosenza	Cosenza	450 —	615 —	600 —	1665 —	555 —	1141 95
Foggia	Foggia	275 —	236 20	298 95	810 15	270 05	555 65
	Cerignola	408 35	408 35	408 35	1225 05	408 35	840 20
	Lucera	42 70	27 85	28 75	99 30	33 10	68 10
	Sansevero	135 —	148 —	94 40	377 40	125 80	258 85
Girgenti	Girgenti	654 60	620 40	962 70	2237 70	745 90	1534 70
	Canicattì	944 30	944 30	944 30	2832 90	944 30	1942 90
	Castrofilippo	5 40	4 40	8 05	17 85	5 95	12 30
	Licata	—	74 60	53 20	127 80	42 60	87 65
	Porto Empedocle	292 30	92 80	106 30	491 40	163 80	337 —
Macerata	Macerata	314 10	314.10	314 10	942 30	314 10	646 25
	Tolentino	30 —	30 —	30 —	90 —	30 —	61 70
Padova	Padova	3704 60	2638 10	1777 70	8120 40	2706 80	5569 35
Perugia	Perugia	1440 —	1394 10	1548 90	4383 —	1161 —	3006 05
	Assisi	19 98	9 84	34 08	63 90	21 30	43 80
	Narni	21 60	10 24	13 46	45 30	15 10	31 05
	Orvieto	450 —	235 —	396 —	1131 —	377 —	775 70
	Rieti	825 15	687 90	586 95	2100 —	700 —	1440 25
	Spoleto	400 80	487 65	379 35	1267 80	422 60	869 50
	Terni	1716 90	1492 05	2242 35	5451 30	1817 10	3738 75

PROVINCIA	COMUNI	Dazio riscosso negli anni			Totale	Media annua agli effetti del rimborso	Somma dovuta per il periodo dal 1° gennaio 1920 al 21 gennaio 1922
		1916	1917	1918			
		1	2	3	4	5	6
Roma	Corneto Tarquinia	349 65	349 65	349 65	1048 95	349 65	719 40
	Acquapendente	10 75	2 75	—	13 50	4 50	9 30
	Albano Laziale	362 25	318 70	230 —	910 95	303 65	624 75
	Ariccia	4 —	3 70	4 75	12 45	4 15	8 60
	Castel Gandolfo	3 40	3 65	3 —	10 05	3 35	6 95
	Cave	130 —	130 —	130 —	390 —	130 —	267 50
	Civitavecchia	2761 60	2520 —	5350 40	10632 —	3544 —	7291 90
	Ferentino	3 75	3 80	4 60	12 15	4 05	8 40
	Genzano	88 —	33 15	52 55	173 70	57 90	119 15
	Nettuno	126 25	109 55	171 45	407 25	135 75	279 30
	Palestrina	32 25	36 45	26 85	95 55	31 85	65 55
	Tivoli	648 40	731 20	716 80	2096 40	698 80	1437 80
	Tolfa	22 85	25 10	20 —	67 95	22 65	46 60
	Velletri	133 —	113 90	103 80	350 70	116 90	240 50
	Viterbo	34 30	108 80	71 25	214 35	71 45	147 —
	Zagarolo	65 90	35 15	65 —	166 05	55 35	113 90
	Anzio	125 50	125 50	125 50	376 50	125 50	258 20
	Frascati	250 80	189 15	147 60	587 55	195 85	402 95
	Marino	93 10	73 40	85 05	251 55	83 85	172 50
	Olevano Romano	75 50	84 30	200 05	359 85	119 95	246 80
	Rocca di Papa	49 20	24 —	16 05	89 25	29 75	61 20
	Terracina	31 20	47 —	21 70	99 90	33 30	68 50
Siracusa	Siracusa	46 85	59 10	97 —	202 95	67 65	139 20
	Augusta	23 70	19 65	5 25	51 60	17 20	35 40
		18318 77	16671 45	20213 08	55503 30	18501 10	38066 65

In conseguenza

AUTORIZZA

a carico dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso sul capitolo 234 il pagamento di complessive L. 38066,65 (lire trentottomilasessantasei e centesimi sessantacinque) a favore dei Comuni suddetti quale annuo canone consolidato loro spettante ai sensi di legge per il periodo 1° gennaio 1920-21 gennaio 1922.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 giugno 1922.

Per il ministro
VILLA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

3° AVVISO

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 1027 di L. 31600 rilasciato il giorno 23 luglio 1923 a favore di Sciarra Francesco di Sebastiano doveva invece portare la data 23 luglio 921 ed essere intestato a Sciarra Francesco di Sabatino come da attestazione giurata ricevuta dal notaio pubblico per la città di Steubenville, contea di Jefferson, Stato di Ohio, Stati Uniti della America del Nord, signor Diodato Antonucci, il giorno 14 ottobre 1922.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del riferito buono, perchè scaduto, nelle mani della Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia nominata dal titolare sua speciale mandataria per compiere la suddetta operazione.

Roma, 19 dicembre 1922.

Per il direttore generale
PARIS.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 21. 1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0|0	34958	25 —	Passaro *Giuseppe* di Vincenzo, dom. a Venezia. Vincolata	Passaro *Giovanni* di Vincenzo, dom. a Venezia. Vincolata
»	241926	310 —	Marino *Rosa* fu Ignazio, *nubile*, dom. a Frazzanò (Messina)	Marino *Maria-Rosa* fu Ignazio, *moglie di Marino Antonino*, dom. come contro Vincolata

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 30 novembre 1922.

Cassa		180.115.000
Portafoglio s/piazze italiane		248.203.000
Anticipazioni ordinarie		125.397.000
Fondi all'estero	Portafoglio	13.665.000
	conti correnti	16.225.000
Circolazione	p/c/ del commercio	222.853.000
	p/c/ dello Stato	448.339.030
Debiti a vista		132.038.000
Depositi in c/c fruttifero		101.825.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		394.225.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		29,15 %

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data della ricevuta: 7 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Alvino Nicola di Costantino — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 8 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 30 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	141 45	Dinari	—
Londra	91 47	Corone jugoslave	—
Svizzera	373 44	Belgio	132 40
Spagna	310 —	Olanda	—
Berlino	0 271	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	62 25	New York	19 675
Oro	379 63		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 86	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 96	—

INSERZIONI

M. I. C. MASSONI & MORONI

Società anonima

Sede a Milano, via Bergamo, n. 10

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 gennaio 1923, alle ore 14, presso la sede della Società in via Bergamo, n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aggiornamento del bilancio chiuso al 31 dicembre 1921, approvato il 30 marzo 1922, in relazione all'accertamento delle imposte e tasse per tutti i periodi bellici.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 18 gennaio prossimo venturo presso:

la sede sociale:

la filiale della Società di Torino;

le sedi della Banca commerciale italiana di Torino, Genova e Milano.

Milano, 28 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6120 — A pagamento

Società Generale per l'industria chimica

Sede: GENOVA - MESSINA

Capitale L. 5.000.000 - Emesso L. 4.000.000 - Versato L. 2.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Genova, via Roma, n. 6/6, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Conferma della nomina del signor gr. uff. Felice Lombardi e Marco Tedeschi a consiglieri.
5. Determinazione del numero dei consiglieri.
6. Nomina di 2 consiglieri in relazione all'oggetto precedente.

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione circa il mandato assembleare del 15 maggio 1922.
2. Proposte relative.
3. Deliberazioni sul funzionamento della Società e conseguente sospensione o modifica dell'art. 10 dell'atto costitutivo.

Per aver diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 23 gennaio:

a) presso le sedi sociali di Genova e Messina;

b) presso le sedi della Banca agricola commerciale di Moncalvo a Torino e a Moncalvo;

c) presso lo spett. Credito agrario a Vercelli.

Genova, 27 dicembre 1922.

6121 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA "JUVENTUS"

Sede in Bergamo

Capitale sociale L. 680,000 interamente versato

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 20 gennaio 1923, alle ore 14, presso il Collegio di S. Alessandro in Bergamo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Qualora l'assemblea fosse deserta in prima convocazione, l'assemblea di seconda convocazione si intenderà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, trascorsa un'ora da quella suindicata.

Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno eseguire il dovuto deposito delle azioni presso la sede sociale.

Bergamo, 30 dicembre 1922.

L'amministratore
rag. P. Favettini.

6132 — A pagamento.

Industria siciliana acido citrico

Società anonima

SEDE IN MESSINA

Capitale L. 4.250.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 gennaio 1923, alle ore 9,30, presso la sede sociale in Messina, via Centonze, palazzo Tremi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 9,30, nei sopradetti locali.

Per potere intervenire all'assemblea, tanto di prima, quanto di seconda convocazione, i signori azionisti dovranno depositare i loro certificati cinque giorni liberi prima di ciascuna data di convocazione, presso le sedi di Messina, Palermo e Roma della spettabile Banca nazionale di credito.

Messina, 29 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6133 — A pagamento.

OLD ENGLAND

Roma

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Milano, via De Amicis, 63, per il giorno 20 gennaio 1923, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modificazione degli articoli 3 e 28 dello statuto sociale e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 14 gennaio 1923 in via De Amicis, 63, presso la sede sociale della Società « La Rinascente ».

Roma, 31 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6141 — A pagamento.

Società Editoriale Italiana

Anonima

Capitale L. 4.000.000

MILANO

Corso Porta Nuova n. 19

AVVISO DI 2ª CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società in Milano, corso Porta Nuova

n. 19, alle ore 14 del giorno 20 gennaio 1923, per deliberare sull'ordine del giorno che si riporta in seguito e che fu fissato per l'assemblea di 1ª convocazione del 30 dicembre 1922, andata deserta per la mancanza del numero legale degli intervenuti.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio 1921-922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 30 settembre 1922 e deliberazioni relative anche in rapporto al disposto dell'art. 146 del Codice di commercio.
4. Nomina di un consigliere di amministrazione.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1921-922.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
7. Comunicazioni varie ed eventuali deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, qualora non l'avessero già fatto, non più tardi del giorno 14 gennaio 1923 presso la cassa sociale.

I depositi di azioni effettuati per l'assemblea di prima convocazione sono validi anche per l'assemblea del 20 gennaio 1923.

Milano, 1° gennaio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

6142 — A pagamento.

SOCIETA' EDITORIALE ITALIANA

Anonima

Capitale Lire 4.000.000

Corso Porta Nuova n. 19 - MILANO

Avviso di seconda convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede della Società in Milano Corso Porta Nuova n. 19, alle ore 15 del giorno 20 gennaio 1923, per deliberare sull'ordine del giorno che si riporta in seguito e che fu fissato per l'assemblea di prima convocazione del 13 gennaio 1923

Ordine del giorno:

1. Deliberazione in merito all'art. 146 Codice commercio ed eventuale reintegrazione anche parziale del capitale sociale.
2. Comunicazioni eventuali e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, qualora non l'avessero già fatto, non più tardi del giorno 14 gennaio 1923 presso la Cassa sociale.

I depositi di azioni effettuati per l'assemblea di prima convocazione sono validi anche per l'assemblea del 20 gennaio 1923.

Milano, 1° gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6143 — A pagamento.

Società anonima sviluppo spiaggie e stazioni climatiche

SEDE IN ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 gennaio 1923 nel «Palazzo del Mare» al Lido di Venezia, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Deliberazioni relative alla richiesta fatta in previsione dell'annunciata legge sui giuochi nelle stazioni balneari e climatiche, della concessione per la stazione balneare del Lido di Venezia.
3. Conseguenti deliberazioni circa l'aumento del capitale sociale a L. 10.000.000.
4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per tutte le pratiche inerenti alla domanda di concessione.
5. Nomina delle cariche sociali.
6. Facoltà al Consiglio di amministrazione di unirsi ad altre Società proprietarie od esercenti al Lido di Venezia per la domanda di concessione.

In mancanza del numero legale l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 2 febbraio 1923, alle ore 10, nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la sede di Venezia, piazza San Marco 305, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea ed è valido anche per la eventuale seconda convocazione

Il Consiglio di amministrazione.

6145 — A pagamento.

SOCIETA' TIPOGRAFICA "L'EPOCA"

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 530.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 19 gennaio 1923 in prima convocazione, e eventualmente per il giorno 23 gennaio 1923 in seconda convocazione, alle ore 16 nei locali sociali in via del Tritone n. 61 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922
Relazione dei sindaci.
Emolumento ai sindaci

Parte straordinaria:

Modifica dell'art. 24 dello statuto sociale.
Aumento del capitale sociale da L. 530.000 a L. 2.000.000 e conseguenti modificazioni dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa della Società entro il giorno 13 gennaio 1923, a norma dello statuto sociale.

Roma, 2 gennaio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

6149 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA "EDEN"

SEDE IN AQUILA

Capitale Lire 30.000 — interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 26 gennaio 1923, alle ore 14, nella sede della Società sita in Aquila, piazza S. Marco 10, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Società.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 1922 e ripartizione delle residuali somme.

N. B. — Non raggiungendosi il numero legale l'assemblea s'intende convocata in seconda convocazione alle ore 16 dello stesso giorno.

Roma, 27 dicembre 1922.

Il presidente
Alarico Bernardi.

6152 — A pagamento.

Società italiana prodotti chimici "Zodiac"

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 1.200.000 - interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione e straordinaria di prima convocazione, in Roma, presso la sede della Società anonima Jutificio Centurini in piazza Montecitorio, n. 115, per le ore 15 del giorno 18 gennaio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1921.
3. Nomina di amministratori (in relazione ed a seconda delle deliberazioni di cui ai nn. 2 e 3 della parte straordinaria).
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

1. Valutazione del capitale sociale.
2. Provvedimenti relativi ai sensi dell'art. 146 Codice di commercio.
3. Eventuale nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei loro poteri e compensi.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato non oltre il giorno 12 gennaio 1923 presso l'avvocato Carlo Minù, via Plebiscito, 112.

Il Consiglio d'amministrazione.

6151 — A pagamento.

Società ligure pugliese per l'esercizio d'imprese elettriche

SEDE IN GENOVA

Capitale soc. L. 200.000 inter. vers.

I signori azionisti della Società ligure pugliese per l'esercizio d'imprese elettriche con sede in Genova, sono convocati per il giorno 20 gennaio p. v., nella sede della Società in Genova, via XX Settembre n. 33-1, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di raggruppamento delle azioni sociali in titoli da 10 azioni ciascuno.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da Lit. 200.000 fino a 2.000.000 mediante emissione del corrispondente numero di azioni del valore di Lit. 100 ciascuna.

Le nuove azioni saranno emesse alla pari.

Il deposito delle azioni deve essere fatto alla Cassa della Società o presso il Credito italiano di Genova o presso la Banca M. Garibaldi e C. di Portomaurizio, entro il giorno 17 gennaio prossimo venturo.

Il Consiglio d'amministrazione.

6164 — A pagamento.

Fabbriche italiane di lime ed utensili (Filut)

Società anonima

Capitale L. 7.000.000 — Sede in Torino

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 20 del corrente mese di gennaio 1923, in Torino, in una sala della Camera di commercio, in via Ospedale n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Proposta circa rapporti da stabilirsi con una costituenda Società per fornitura di energia elettrica.
3. Comunicazioni varie.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative, nonchè i possessori di azioni al portatore che ne facciano il deposito nelle Casse della spett. Banca Fratelli Ceriana, entro il 14 gennaio 1923.

Qualora l'assemblea non riuscisse legalmente costituita, mancando il numero sufficiente degli intervenuti, si intenderà riconvocata con lo stesso ordine del giorno, per la stessa ora e nei medesimi locali, per il 25 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6165 — A pagamento.

R. SOTTOPREFETTURA DI FROSINONE

Avviso di primo incanto

a termini ordinari per la vendita dei prodotti legnosi derivanti dal taglio della seconda sezione del bosco denominato « Faito » di proprietà del comune di Ceccano.

SI RENDE NOTO

che il giorno 19 del prossimo mese di gennaio, alle ore 10 ant., nell'ufficio della R. Sottoprefettura di Frosinone, alla presenza del sig. sottoprefetto, o di chi per lui, si procederà al primo esperimento d'asta per la vendita in un solo lotto dei prodotti legnosi derivanti dal taglio della seconda sezione del bosco denominato « Faito » di proprietà del comune di Ceccano.

L'asta sulla base di L. 65,950 seguirà col sistema della candela vergine e sarà soggetta a miglioramento del ventesimo, secondo le norme del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e le offerte non potranno essere inferiori alle L. 50.

I concorrenti prima di adire all'asta dovranno effettuare nelle mani del signor presidente un deposito provvisorio di L. 6000 a garanzia dell'offerta e un deposito di L. 2000 per tutte le spese d'asta.

Qualora il deposito di L. 2000 risultasse insufficiente per coprire le spese d'asta, l'aggiudicatario sarà tenuto a versare la maggiore somma non appena gli sarà richiesta, salvo conteggio.

Il deposito provvisorio di L. 6000 dovrà dall'aggiudicatario essere aumentato e portato ad una somma eguale al decimo del prezzo di aggiudicazione

Tale deposito definitivo dovrà, a spese dell'aggiudicatario, essere versato alla Cassa depositi e prestiti, e sarà restituito quando l'atto di finale collaudazione avrà riportato la superiore approvazione

Il prezzo di definitiva aggiudicazione sarà versato in due rate la prima all'atto della stipulazione del contratto e la seconda entro 30 giorni dalla consegna del bosco.

Il taglio del ceduo dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla data di consegna e il legname trasportato fuori del bosco entro lo stesso termine.

I concorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare ed autentico atto di procura speciale.

In questo caso le offerte e l'aggiudicazione s'intendono fatte in nome e per conto della persona mandante.

Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e la cauzione sia a lui intestata.

Quando non si faccia nel termine utile la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti dovuti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti di legge come vero ed unico aggiudicatario.

Prima di adire all'asta i concorrenti dovranno esibire il certificato penale di data recente

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni il deliberatario dovrà presentare un fideiussore.

L'aggiudicazione s'intende vincolata ai capitoli di oneri e ai documenti che fanno parte integrante degli atti d'asta e che sono visibili in questa R. sottoprefettura in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Frosinone, 30 dicembre 1922.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
E. Pellegrini.

6169 — A pagamento.

R. SOTTOPREFETTURA DI FROSINONE

Avviso di secondo incanto a termini abbreviati
per la vendita dei prodotti legnosi derivanti dal taglio del bosco denominato « Rave rossa - Marchese Pivitella » di proprietà del comune di Vallecorsa

Essendo andato deserto il primo incanto sperimentato il giorno 27 corrente mese per la vendita del bosco su menzionato

SI RENDE NOTO

che il giorno 16 del prossimo mese di gennaio, alle ore 10 antimeridiane, in questa sottoprefettura, innanzi all'Ill.mo sig. sotto-

prefetto o chi per esso, si procederà ad un secondo incanto sulla base del prezzo primitivo di L. 58.306, ferme restando tutte le condizioni contenute nel relativo capitolato di vendita e nel precedente avviso in data 12 corrente mese.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con un solo offerente

Gli atti relativi alla vendita stessa sono visibili presso questa sottoprefettura in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Frosinone, 30 dicembre 1922.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
E. Pellegrini.

6170 — A pagamento.

Congregazione di Carità di Montegiorgio

AVVISO DI 2° INCANTO
per vendita di fondi rustici

SI RENDE NOTO

che il giorno 17 gennaio 1923, alle ore 10 ant, avranno luogo nuovi incanti per la vendita dei sottodescritti fondi rustici che andarono deserti nell'asta esperimentata il giorno 29 dicembre.

Si fa presente che in questo 2° incanto resteranno ferme le condizioni di cui all'avviso in data 13 dicembre, e l'aggiudicazione provvisoria verrà deliberata anche con una sola offerta.

Descrizione degli stabili da alienarsi.

Lotto 1.

Fondo rustico con casa colonica, sito alla contrada Gaglianello della superficie di ha. 9,69 estimo L. 1120,39.

Prezzo d'incanto L. 60.240.

Deposito da eseguirsi L. 7000.

Lotto 2.

Fondo rustico con casa colonica sito alle contrade Pedezzano e Laqua della superficie di ha. 10,49,90 estimo L. 1443,26.

Prezzo d'incanto L. 76.960.

Deposito da eseguirsi L. 8000.

Lotto 3.

Fondo rustico con casa colonica alla contrada Laqua della superficie ha. 11,26,30 estimo L. 2909,93.

Prezzo d'incanto L. 103.675.

Deposito da eseguirsi L. 10.000.

Montegiorgio, 30 dicembre 1922.

Il presidente.

6158 — A pagamento.

Ospedale Maggiore della Carità

Novara

Vendita di immobili

Avviso di aggiudicazione provvisoria

Si notifica che nell'incanto oggi tenutosi presso l'Amministrazione ospitaliera, la vendita del podere denominato « Molino Grande » in territorio di Novara venne provvisoriamente aggiudicata per l'offerto prezzo di L. 60.500.

Il termine utile per le offerte di miglioria, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 10 del giorno di mercoledì 17 gennaio 1923.

Il capitolato di vendita è visibile nell'ufficio di segreteria del Pio Ente.

Novara, 30 dicembre 1922.

p. L'amministrazione
Achille Viganotti, segretario.

6159 — A pagamento.

Ospedale Maggiore della Carità di Novara

Beni da affittare

Avviso di aggiudicazione provvisoria

Si notifica che nell'esperimento d'asta oggi tenutosi presso l'Ente Ospitaliero, venne provvisoriamente deliberato l'affitto novennale, a far tempo dal San Martino 1923, del podere denominato « Prati Breia » in territorio di Pernate, di pertiche 307,22,9 pari ad are 2015,53, per il canone locatizio di L. 32.600.

Il termine utile per presentare offerte non inferiori ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore dieci del giorno 15 gennaio 1923.

I capitoli per questo affitto sono visibili presso la segreteria del Pio Ente

Novara, 28 dicembre 1922.

Per l'Amministrazione:
Il segretario
Achille Viganotti.

6168 — A pagamento.

Pio Monte della Misericordia in Napoli

AFFITTO DI FONDO RUSTICO

Nel giorno 20 gennaio 1923, alle ore 13, nella sede del Pio Monte in Napoli, via Tribunali n. 253, avrà luogo l'asta pubblica ad estinzione di candela, in grado di secondo incanto, salvo l'aumento del ventesimo, per l'affitto del fondo rustico Fosso del Lupo in Crispano, a corpo e non a misura di moggia 51 e quarte 4 circa pari ad ettari 22,08, alberato e vitato, con case coloniche e comodi rurali.

Estaglio annuo L. 45.000. Cauzione provvisoria L. 20.000, deposito in conto spese L. 10.000.

Durata anni quattro dal 15 agosto 1923 al 14 agosto 1927.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo concorrente.

Patti e condizioni come dal capitolato visibile nella suindicata sede dell'Amministrazione dalle ore 13 alle 17 di tutti i giorni non festivi

Napoli, 22 dicembre 1922

Il ff. segretario generale
Ulrico Di Lorenzo.

6135 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE
dell' Ospedale F. Trabattoni - G. Ronzoni

Seregno

ASTA A CANDELA VERGINE
per vendita di case e terreni

Come da autorizzazione avuta dalla G. P. A. B., nel giorno di mercoledì 17 gennaio 1923, alle ore 10, in Besana B.za, in via Vittorio Emanuele, nella sala della Trattoria Fumagalli, presieduta dall'Amministrazione dell'Ospedale F. Trabattoni-G. Ronzoni, di Seregno, si terrà pubblico esperimento di asta, al miglior offerente, in un sol lotto degli stabili e terreni di proprietà dell'Ospedale succitato, situati nel comune di Nibionno, alle frazioni del Mongodio e Mongodiello, distinti come segue nel catasto rustico:

Frazione di Mongodio

Casa colonica, n. 390, con due corpi di fabbricato, di cui uno con dieci locali, due stalle con fienili e portici, l'altro con sei locali, stalla, fienile e portico, Ea 0,0640, pari a pertiche milanesi 1 circa.

Frazione di Mongodiello

Casa colonica, n. 392, ad un sol corpo di fabbricato con sei locali, due vani, portico, due stalle, con fienili, Ea 0,0410, pari a pertiche milanesi 3[4 circa.

Prato, nn. 332-351, Ea 0,7710, pari a pertiche milanesi 11 1[2 circa, rendita L. 38,55.

Prato arborato n. 286 ett. 0,24,90 pari a p. m. 3 1/2 circa. Rendita L. 20,17.

Seminativo n. 359-319 ett. 1,01,30 pari a p. m. 15 1/2 circa. Rendita L. 22,59

Seminativo arborato nn. 360, 362, 363, 391, 600, 389, 393, 924, ett. 10,72,20 pari a p. m. 163 circa. Red. L. 500,66.

Bosco ceduo nn. 358, 353, 259, 331, 348, 352, ett. 2,67,10 pari a p. m. 40 circa. Red. L. 45,85.

Totale ett. 15,53,10 pari a p. m. 237 circa. Red. L. 627,52.

Alle seguenti condizioni:

1. L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine in aumento al prezzo di L. 460 alla pertica milanese.

2. Per adire all'asta occorre il deposito di L. 25.000 in contanti o con libretto della Cassa postale o di risparmio delle Provincie Lombarde e con titoli dello Stato valutati a dieci punti meno del corso della giornata, da farsi all'incaricato all'asta.

3. Ogni offerta di miglioramento di prezzo non potrà essere inferiore a L. 100.

4. L'aggiudicazione seguirà a favore dell'ultimo miglior offerente, sarà provvisoria, condizionata all'eventuale aumento del ventesimo ed alla approvazione della competente autorità tutoria.

5. Il deliberatario o deliberatari si atterranno ai patti ed alle condizioni portate dal capitolato d'asta visibile presso la segreteria dell'Amministrazione dell'Ospedale o presso il sig. Giuseppe Perego in Nibionnio.

6. Ogni spesa sarà a carico del deliberatario compresa quella di perizia e quelle dipendenti e susseguenti.

Seregno, 1° dicembre 1922.

L'amministrazione
cav. Carlo Ronzoni — cav. Don Enrico Ratti Prev. — rag. Alessandro Silva — Enrico Nobili — Egidio Santambrogio

Il segretario
Giuseppe Colombo.

N. B. — Per la visita della casa e dei terreni rivolgersi al sig. Giuseppe Perego in Nibionno presso il quale è pure visibile una copia del capitolato.

6175 — A pagamento.

COMUNE DI ALIFE

SI RENDE NOTO

Che il giorno 20 gennaio corr. alle ore 11 col seguito, innanzi al Commissario prefettizio o chi per lui, avranno luogo 2e pubbliche aste per essere andate deserte, col metodo della candela vergine, per la vendita del legname ritraibile dal bosco « Monte Acuto » in base al prezzo di L. 61702,86 ed alle condizioni tutte stabilite col capitolato d'oneri generali e particolari, deliberati da questo Commissario prefettizio in via d'urgenza coi poteri del Consiglio addì 1° novembre p. s. ed approvato dal Consiglio di Prefettura il 13 detto n. 38986, ratificata il 2 del mese di dicembre.

Per essere ammessi agli incanti, i concorrenti dovranno versare nella Cassa comunale il deposito provvisorio di L. 6000 per le spese di asta, registro ecc. contemplato nell'art. 19 del capitolato.

Al momento dell'aggiudicazione, od al più tardi entro tre giorni dalla medesima dovrà presentare un fideiussore od approbatore solidale e dovrà pure provare di aver prestata una cauzione di L. 12.000 a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Saranno esclusi dall'asta tutti coloro:

a) che si trovino in lite col Comune, o che abbiano avuto con lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti del genere;

b) che non abbiano ancora corrisposto al Comune le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di taglio di altre sezioni;

c) che non comprovino con certificato del R. ispettore di Caserta, di data non anteriore ai tre mesi, di avere i requisiti necessari per concorrere all'asta.

Il termine utile per l'esibizione di offerta non inferiore al ventesimo scadrà il mezzodì dell'8 febbraio 1923.

Le aste seguiranno ancorchè vi sarà un solo concorrente.

Tutte le altre condizioni inerenti alla vendita sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio e cioè dalle 8 alle 13.

Alife, 1° gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Tommaso Vissi.

6123 — A pagamento

Seminario vescovile tuscolano

Vendita volontaria di fabbricati in Frascati

AVVISO

di aumento di ventesimo e di secondo esperimento pei lotti deserti

A seguito degli incanti del 22 corr., giusta l'avviso d'asta 29 novembre scorso, vennero provvisoriamente aggiudicati i seguenti lotti:

Lotto 5.

Grotta di sei nicchie, con ingresso in via Cairoli, n. 44, primo braccio con ingresso nella parete sinistra, detenuta da Ciani Giuseppe, per 1220.

Lotto 6.

Grotta di 24 nicchie, secondo braccio, con ingresso nella parete sinistra, detenuta da Minardi Attilio per L. 4200.

Lotto 8.

Grotta di 1 nicchia, quarto braccio, detenuta da Amelia Anna in Grossi per L. 240.

Lotto 9.

Grotta di 19 nicchie, quinto braccio, detenuta da Chicchi Luigi per L. 3300.

Lotto 10.

Grotta di una nicchia, sesto braccio, detenuta da Campilli Augusto per L. 240.

Lotto 11.

Grotta di 12 nicchie, settimo braccio, detenuta da Senzacqua Giovanni per L. 2200

Lotto 12.

Grotta di 9 nicchie, ottavo braccio, detenuta da Campilli Augusto per L. 1700.

Lotto 14.

Grotta di 9 nicchie, decimo braccio, detenuta da Fiavoni Teresa per L. 1660.

Il termine utile (fatal) per presentare offerte in aumento sulle predette somme: e non inferiori al 20° (cioè al 5 0[0 su tali somme) e che dovranno essere accompagnate dal deposito di cui nel primo avviso d'asta, scadrà alle ore 12 del giorno 22 gennaio 1923 (lunedì).

Presentandosi in tempo utile un'offerta, si procederà ad un nuovo incanto definitivo sul prezzo aumentato - e con altro avviso.

In mancanza, l'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva.

Si avverte inoltre che sono andati deserti al primo incanto suddetto i seguenti lotti:

Lotto 1.

Locale terreno via Cairoli n. 41, adibito a bottega detenuto da Parigini.

Base d'asta L. 10,260.

Lotto 2.

Locale terreno via Cairoli num 43, adibito a salone da parrucchiere.

Base d'asta L. 8410.

Lotto 3.

Locale terreno, via Cairoli, nn. 45 e 46, di due vani, ora bottega di erbivendolo.

Base d'asta L. 11,940.

Lotto 4.

Locale terreno, via Cairoli n. 47, d'un vano a primo, e di uno a secondo piano.

Base d'asta L. 6560.

Lotto 7.

Grotta di 48 nicchie, terzo braccio, con ingresso di fronte alla scala, detenuta da Amadei Antonio.

Base d'asta L. 8600.

Lotto 13.

Grotta di una nicchia, nono braccio, detenuta da Parigini.

Base d'asta L. 190.

Lotto 15.

Casa a primo piano, via Cairoli, n. 42.

Base d'asta L. 8800.

Lotto 16.

Casa a secondo piano, via Cairoli n. 42.

Base d'asta L. 10.210.

E quindi il 22 gennaio 1923 (lunedì) alle ore 9,30, nel palazzo vescovile in Frascati, piazza Paolo III, avrà luogo avanti il sottoscritto, assistito dal notar Filadoro, il secondo esperimento di asta, col metodo della candela vergine.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva, quand'anche vi fosse un unico offerente.

Per concorrere all'asta, occorre fare il deposito, di cui nel primo avviso d'asta 29 novembre scorso, e del quale restano ferme tutte le altre condizioni.

Frascati, 26 dicembre 1922.

Il Vicario generale della diocesi
D. Silvio De Angelis.

6144 — A pagamento.

Comune di Riofreddo

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto

Essendo andato deserto il primo incanto per l'appalto del dazio consumo per il triennio 1923-1925 al prezzo base di lire 14.000 annue

SI PREVIENE

che, nel giorno 20 del mese di gennaio 1923, alle ore 10, avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto espresso di sopra, e, ferme restando le condizioni del capitolato d'oneri relativo, si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse un solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 26 gennaio 1923.

Riofreddo, 29 dicembre 1922.

Il sindaco
cav. Bernardini Amalio.

Il segretario
cav. rag. G. Masi.

6155 — A pagamento.

COMUNE DI SOMMATINO

Avviso d'asta definitiva

Il sindaco del Comune suddetto

AVVISA

che il 15 gennaio 1923, alle ore 11, nella segreteria comunale di Sommatino, avrà luogo l'asta pubblica definitiva a candela vergine per l'appalto della pubblica illuminazione a petrolio per tre anni, sulla base di millesimi 133 per ogni ora e per ogni fanale, essendo avvenuta l'offerta in grado di ventesimo di millesimi 7 sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di centesimi quattordici.

L'appalto avrà luogo a tutte le condizioni indicate nell'avviso di prima asta del 15 novembre 1922, i cui atti sono ostensibili in segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

Sommatino, 27 dicembre 1922.

Il prosindaco delegato
dott. Giuseppe Russo.

Il segretario comunale
Majorana Carmelo.

6156 — A pagamento.

Comune di Frabosa Soprana

Affittamento di beni comunali

Avviso di provvisoria aggiudicazione

Rendesi noto che nell'asta pubblica indetta oggi in questo Comune per l'affittamento dell'alpe Zucco e dei pascoli Giardina e Vigne per il quinquennio 1923-927 vennero provvisoriamente aggiudicati i seguenti beni comunali.

1. Alpe Zucco per L. 8700 a Somà Marco di Matteo.
2. Pascolo Vigne per L. 750 a Vinai Giovanni fu Giovanni.
3. Pascolo Giardina per L. 700 deserto.

Il termine utile (fatali) per presentare offerta del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 del giorno 13 gennaio 1923.

Frabosa Soprana, 28 dicembre 1922.

Il segretario comunale
N. Sciolla.

Visto, il sindaco
Bonicco.

6173 — A pagamento.

Provincia di Aquila — Circondario di Aquila

COMUNE DI CAPESTRANO

AVVISO DI VENTESIMO

per l'appalto della riscossione del dazio consumo per il quinquennio 1923-927.

Nell'incanto tenutosi oggi l'appalto della riscossione del dazio consumo governativo ed addizionali e comunali, per il quinquennio 1923-927, è stato provvisoriamente aggiudicato per la somma di L. 25.010 al sig. Lerza Francesco fu Giovanni di Capestrano.

Si rende ora noto che il termine utile per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 ant. del giorno 13 gennaio 1923.

Tali offerte si riceveranno nella segreteria comunale e dovranno essere garantite dal deposito di L. 1200 ed accompagnate dai documenti indicati nell'avviso d'asta del 15 dicembre corr.

Capestrano, 30 dicembre 1922.

Il sindaco
Luigi Celli

Il segretario
Santini Carlo.

6157 — A pagamento.

PROVINCIA DI GENOVA

Deputazione provinciale

Secondo esperimento d'asta a termini abbreviati
per l'appalto della manutenzione di strade durante l'anno 1923

Alle ore 10 del giorno di mercoledì 10 del mese di gennaio 1923, in una sala degli uffici dell'Amministrazione provinciale (palazzo provinciale, Largo Via Roma, n. 14), avanti al presidente della deputazione provinciale o ad un suo delegato, si addiverrà al pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete e con la scheda d'ufficio, per dare ad appalto la manutenzione del seguente lotto di strade:

Circondario di Savona

Strade: Della Riviera di Ponente — Tronco da Savona verso Albenga — Tronco da Savona verso Genova — Varazze-Stella — Da Albisola verso Acqui: Tronco Albisola-Giovo di Sassello e Tronco Giovo di Sassello-Ponte Erro — Sassello-Olba — Comunale di accesso al Manicomio di Cogoleto.

L'appalto avrà durata per l'anno 1923 e potrà essere prorogato di uno od anche di due anni successivi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'appalto ha per oggetto:

a) La fornitura e la distribuzione in cumuli prismatici regolari lungo le banchine, negli slarghi delle strade, a seconda degli ordini dell'Ufficio tecnico, di pietrisco, ghiaia ghiaietta, sabbione, detriti di cava.

b) Il carico trasporto e scarico in rifiuto di materie qualsiansi (derivanti da sfangatura, spolveratura, sgombro di cunette, fossi ed opere d'arte, sgombro di piccole frane, ecc.), disposte in cumuli o in cordoni sulle banchine delle strade dal personale dipendente dalla Provincia;

c) l'inaffiamento delle strade contemplato nell'appalto, limitatamente ed a seconda degli ordini dell'Ufficio tecnico provinciale;

d) lo sgombro della neve;

e) la somministrazione di operai, carri con bestie da tiro e conducenti, materiali, mezzi d'opera in genere, a richiesta dello Ufficio tecnico

f) L'anticipazione di danaro per il pagamento delle spese fatte direttamente dall'Ufficio tecnico per il servizio stradale.

g) L'esecuzione di lavori murari in genere o per modificazioni planimetriche ed altimetriche delle strade a seconda delle deliberazioni dell'Amministrazione e delle condizioni del capitolato speciale.

L'asta si effettuerà a termini degli articoli 86, 87 comma *A* e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete - stese e sottoscritte in carta bollata da L. 2,40 - da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato alla Presidenza della Deputazione provinciale per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, durante le ore in cui sono aperti gli uffici della Provincia.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e l'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente, quand'anche vi sia un solo concorrente, sempre che il ribasso non ecceda i limiti *maximum* e *minimum* di ribasso indicati nella scheda dell'Amministrazione.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare non più tardi delle ore 17 del giorno di martedì 9 gennaio p. v. all'ufficio del segretario generale della Provincia:

a) I certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal sindaco del luogo di domicilio, il secondo dal tribunale del luogo di nascita

b) Un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi.

c) Una dichiarazione in carta da bollo da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di essersi recato sulla rete di strade componenti il lotto, di avere presa esatta conoscenza delle condizioni locali, di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale e di quello generale, e delle leggi e regolamenti aventi attinenza con la gestione dei lavori pubblici, di aver giudicato e riconosciuto che i prezzi dell'elenco ed i compensi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare all'asta pae beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo e lo statuto, colle modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *b*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *a*) che precede, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

Gli appaltatori che abbiano contratti in corso di esecuzione con l'Amministrazione provinciale sono esonerati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *b*).

Nonostante la regolare presentazione dei documenti prescritti, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appaltatore sarà vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni e soggetto alle sanzioni d'inadempienza contenute nel capitolato speciale d'appalto ed in quello generale per i lavori dello Stato in quanto queste siano applicabili tenuto conto dell'ordinamento dell'amministrazione provinciale.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto presso la Cassa provinciale (Banca d'Italia - Servizio di Cassa provinciale) della cauzione provvisoria che è fissata in ragione del 5 0/0 dello importo dell'appalto.

La cauzione definitiva dovrà essere fatta prima della stipulazione del contratto in ragione del 10 0/0 dell'importo netto dell'appalto.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione definitiva sarà costituita a termini dell'art. 6 del D. L. 6 febbraio 1919, n. 107.

Il contratto non sarà valido per parte dell'Amministrazione, se non dopo approvato dalle competenti autorità.

Le spese d'asta, di stipulazione e registrazione del contratto, bolli, copie ed ogni altra inerente, sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'appalto è visibile nella segreteria della Provincia dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 di ciascun giorno esclusi festivi.

Genova, 28 dicembre 1922.

Il presidente
della Deputazione provinciale
G. Palmieri.

Il segretario generale
Mario Badano.

6167 — A pagamento

Comune di Massa d'Albe

Avviso d'asta a termini abbreviati

Nel giorno 10 gennaio 1923, alle ore 10 antim., nell'ufficio di segreteria del suddetto Comune, innanzi al sindaco o a chi per esso, si procederà al 1° incanto, a termini abbreviati, per l'appalto del dazio consumo pel quinquennio 1923-927, sul prezzo di base di L. 10.000 pel dazio normale e di L. 7000 pel dazio addizionale sulle bevande vinose e sulle carni, finchè la riscossione di quest'ultimo d zio speciale sarà autorizzata.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 30 che si intenderanno riferibili per 2/3 al dazio normale e per 1/3 al dazio addizionale.

Occorrendo un secondo esperimento d'asta, il medesimo resta fissato per le ore 10 del 17 gennaio 1923.

I concorrenti all'asta dovranno effettuare un deposito di L. 500 per le spese d'asta e contrattuali che andranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

Le offerte in grado di ventesima dovranno essere fatte non oltre le ore 12 del 17 gennaio 1923.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà effettuare un deposito cauzionale conguagliato a tre rate mensili del canone aggiudicato e presentare una sicurtà solidale.

Tutte le norme regolanti l'appalto sono rassegnate e richiamate nella deliberazione 17 settembre 1922, approvata dal Consiglio di prefettura.

Massa d'Albe, 24 dicembre 1922.

Il sindaco
Nicola Panei.

6171 — A pagamento.

MUNICIPIO DI BARRA

2° AVVISO D'ASTA
per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo
nel comune di Barra quinquennio 1923-927

Essendo andata deserta la prima asta tenutasi il giorno 27 dicembre 1922 si procederà ad un secondo incanto il mattino di sabato 13 gennaio 1923, alle ore 10, nella sala consiliare del Comune innanzi al sindaco e ad un suo delegato.

L'appalto avrà luogo a termini abbreviati di 5 giorni e col metodo della candela vergine secondo le norme della vigente legge

e regolamento sulla contabilità generale dello Stato nonchè del capitolato d'oneri e relative tariffe indicate nel precedente avviso d'asta, da intendersi qui integralmente riportate e tuttora in via d'approvazione.

Il prezzo di base d'asta sarà di L. 170 mila e le offerte non dovranno essere inferiori a L. 50.

La cauzione provvisoria è stabilita in L. 10.000 oltre L. 6000 in conto spese.

Per essere ammesso all'asta permangono i requisiti indicati nel manifesto del 13 dicembre u. s., riservandosi inappellabilmente l'Amministrazione, o chi presiede l'asta, di escludere quelle Ditte che a suo giudizio non presentano i requisiti d'idoneità e di garenzia, o che sieno in lite con altri Comuni in conseguenza di gestioni daziarie.

L'asta avrà luogo, anche con un solo offerente purchè sia superato il prezzo d'asta.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il giorno di sabato 20 gennaio 1923.

Restano ferme tutte le altre condizioni iscritte e richiamate nel manifesto del 13 dicembre 1922.

Gli atti riferibili all'appalto sono visibili nella segreteria del Comune nei giorni e nelle ore di ufficio.

Barra, 30 dicembre 1922.

Il sindaco
S. Scognamiglio.

Il segretario
A. Parlati.

6172 — A pagamento.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

MUNICIPIO DI DIANO MARINA

AVVISO D'ASTA

Il sottoscritto sindaco in conformità della deliberazione 4 agosto u. s. vistata dalla R. Prefettura in data 13 ottobre pure u. s. n. 11533

RENDE NOTO

che il giorno 15 gennaio 1923, alle ore 10, nella sala delle adunanze del Consiglio di questa Città si addiverrà, in sua presenza o chi per esso, all'incanto per l'appalto di tutti i lavori e provviste occorrenti per la esecuzione del terzo tronco della strada litoranea da Diano Marina al porto di Oneglia compreso fra le sezioni 137 e 169, in conformità del progetto formulato dall'ingegnere Agostino Ghiglione in data 15 dicembre 1922.

L'importo complessivo dei lavori da appaltarsi ascende a lire 244.430,58.

L'asta sarà tenuta col sistema delle schede segrete e sarà aggiudicata quando vi interverrano due concorrenti, a colui che avrà fatto il maggiore ribasso sul prezzo iniziale suddetto in confronto alla scheda dell'Amministrazione comunale.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, tanto in cifre che in lettere sotto pena di nullità.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in vigore e da quello speciale compilato dall'Ingegnere A. Ghiglione.

I suddetti capitolati, con tutti gli altri documenti relativi al progetto, sono visibili presso la segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare i documenti prescritti dall'art. 2 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, e cioè:

a) attestato penale e certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi da quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli che si appalta, nel quale certificato, si assicuri che egli ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione dei detti lavori.

c) una dichiarazione, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire nell'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Dovranno inoltre provare di aver versato alla segreteria comunale la cauzione provvisoria di L. 4000.

La cauzione definitiva di cui all'art. 7 del capitolato generale sarà prestata in ragione del decimo della somma di deliberamento dei lavori.

Si conviene poi che quando nulla ostasse nei rapporti dell'Amministrazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto od in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 360 della legge sui lavori pubblici ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non fosse sufficiente all'uopo, a giudizio dell'Amministrazione stessa.

Il tempo entro il quale l'Impresa dovrà dare ultimati i lavori a senso dell'art. 34 del capitolato generale, è fissato in mesi 20 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penalità pecuniaria per ogni giorno di ritardo da accollarsi all'impresa oltre al rimborso delle spese per la protratta esistenza e sorveglianza è fissata in L. 20.

Tutte le spese d'asta, d'incanto registrazione rilascio di copie degli atti che formano parte integrante del contratto a carico del deliberatario.

I pagamenti dei lavori saranno effettuati dal Comune man mano che otterrà il pagamento dalla Cassa depositi e prestiti dei mutui od acconti agli stessi relativi, senza obbligo di corresponsione di interessi sulle somme maturate e non pagate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere quei concorrenti che non fossero di suo gradimento.

Per tutto quanto non è compreso nel presente avviso s'intende che il deliberatario sarà sempre vincolato agli obblighi sanciti dal capitolato generale e speciale.

In caso di diserzione dell'asta si indirà il secondo esperimento per il giorno 8 del mese di febbraio successivo.

S'intende, da parte dei concorrenti, che resta in tal modo abrogato l'art. 31 del capitolato speciale e si accetta quindi la disposizione contraria di cui sopra.

Diano Marina, 23 dicembre 1922.

Il sindaco.

6174 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la istanza 1° luglio 1919 della Ditta Zuliani Ezzelino corredata da progetto in pari data dell'ing. F. M. Zucco intesa ad ottenere la concessione di derivare dai torrenti Mia-Hinn, Boo e Hinn in comune di Ornavasso (prov. Novara) la portata media complessiva di mod. 1,50 per produrre col salto utile di m. 483,65 la potenza nominale di HP 967,30 per usi industriali;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche;

Ritenuto che contro la detta istanza vennero presentate opposizioni dal sig. Vittore Ceretti, dai Fratelli Novaresi Luigi Cesare e Ambrogio, dal sig. Borghini Giuseppe, dal sig. Soglio Carlo, dal sig. Longo Dornil Giov. Antonio, dal sig. Cardana Pietro e, all'atto del sopraluogo, dal sig. Lovarini Gaetano; utenti tutti di piccole derivazioni d'acqua che verrebbero turbate dalla nuova derivazione chiesta dalla Ditta Zuliani

Che contro la stessa istanza ebbe pure a presentare opposizione il comune di Ornavasso, sia a salvaguardia degli antichi usi delle acque del rio San Carlo, alimentato dalle sorgenti del Mia-Hinn, sia per il timore d'un impoverimento dell'acquedotto comunale, sia infine per ottenere la libera disponibilità delle sorgenti del Mia-Hinn, per poter fare l'impianto di un opificio idroelettrico per illuminazione del paese;

Considerato in merito ai detti reclami, che speciali clausole sono state inserite nel disciplinare a tutela degli esistenti usi, sia per forza motrice che per irrigazione e per usi vari, con speciale riguardo all'acquedotto comunale di Ornavasso;

Che nell'interesse dei servizi pubblici del Comune è stata inserita nel disciplinare la clausola per la riserva d'energia, a termini dell'art. 40 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, mentre deve esser respinta come infondata la pretesa del Comune stesso di ottenere a proprio favore la libera disponibilità delle sorgenti del Mia-Hinn, per un futuro impianto idroelettrico;

Visto il disciplinare sottoscritto dal rag. Moschini Ambrogio, quale procuratore della Ditta Zuliani Ezzelino in data 20 febbraio 1922, presso l'Ufficio del Genio civile di Novara, rep. n 236 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione, nonché la clausola per la sovvenzione di L. 40 per cavallo nominale medio, chiesta dalla Ditta con istanza 1° febbraio 1922;

Visto l'atto 15 giugno 1922, rogito Guasti (registrato a Novara il 16 giugno 1922 con L. 137,70), portante cessione di tutti i diritti e le obbligazioni inerenti al detto disciplinare compresi i depositi cauzionali da parte della Ditta Zuliani Ezzelino alla Società idroelettrica dell'Ossola, alla quale pertanto dovrà essere intestata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, espresso con voti n. 934 del 17 dicembre 1920, n. 244 del 18 luglio 1921, e n. 223 del 13 aprile 1922.

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1385, sulle derivazioni di acque pubbliche;

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare è concesso alla Società idroelettrica dell'Ossola (quale concessionaria dell'istanza 1° luglio 1919 della Ditta Zuliani Ezzelino) di derivare dai torrenti Mia-Hinn, Boo e Hinn in comune di Ornavasso (provincia Novara) la complessiva portata media di mod. 1,50 per produrre col salto di m. 483,65 la potenza nominale media di HP 967,30.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto di concessione subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 20 febbraio 1922, n. 236 accettato pure dalla Società idroelettrica dell'Ossola con l'atto 15 giugno 1922 rogito Guasti e verso il pagamento del canone annuo di L. 2901,90 a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3

L'introito della su indicata prestazione annua sia per il primo esercizio in cui sarà riscossa, sia per quelli successivi sarà imputato al capitolo corrispondente al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Riccio.
Bertone.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1922, reg. n. 34 lav. pubbl. f gl. 1320.

Disciplinare 20 febbraio 1922

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dai torrenti Mia-Hinn, Boo e Hinn, località Alpe Grobo ed Alpe Bacco, poste in comune di Ornavasso, potrà variare fino ad un massimo rispettivamente eguale e non superiore a moduli 0,95; 0,70; 0,35, e così in totale a moduli 2,00 (due) con una quantità media di moduli 1 1|2 (uno e mezzo).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

Omissis.

Art. 4.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa dell'acqua consisteranno:

a) al torrente Mia-Hinn in una diga in muratura a monte della quale ed in sinistra sponda si aprirà la bocca di presa larga m. 0,60;

b) al torrente Boo in una diga in muratura a monte della quale in destra si aprirà la bocca di presa larga m. 0,40.

c) al torrente Hinn in una diga in muratura a monte della quale in sponda destra verrà praticata una luce della larghezza di m. 0,40.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto 1° luglio 1919, allegato alla domanda, firmato dall'ing. Francesco Michela Zucco, che fa parte integrante del presente disciplinare salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'art. 10 successivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5.

Edificio regolatore della portata.

Per assicurare che nei canali di derivazione non entri una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, verrà installato in ciascuno dei bacini formati dalle dighe di derivazione un sifone antilivellatore che si inneschi per altezze d'acqua stramazzanti sulle dighe di presa di cm. 1, in modo che le luci di presa funzionanti come luci a stramazzo non consentano erogazioni di acqua superiori a quelle concesse, dimodo che funzioneranno da regolatori della portata gli stramazzi derivatori progettati con contrazione incompleta sui lati e sulla soglia.

L'Amministrazione però si riserva di procedere, se del caso, ad esperienze dirette per accertare che anche a seguito delle opere progettate non vengano derivate acque in quantità maggiore delle concesse.

Oltre a ciò sul canale di scarico la Ditta concessionaria ricaverà una luce stramazzo della larghezza di m. 0,80 aperta in parete sottile ed a contrazione completa precedute da un tratto di canale orizzontale di almeno metri dodici, all'inizio del quale verrà impiantato un idrometro autoregistratore.

Di detta opera verranno presentati i particolari di esecuzione insieme col progetto definitivo di cui all'art. 10 seguente e ad opere compiute l'Ufficio del Genio civile procederà in concorso con la Ditta richiedente all'accertamento della effettiva portata dello stramazzo stabilendo la scala dei deflussi.

Durante il periodo di un sessennio dall'inizio dell'esercizio e di cui al successivo art. 13, la Ditta concessionaria invierà regolarmente in piego raccomandato non appena completate, le zone descritte dall'idrometrografo, con il diagramma dei deflussi debitamente integrato: dette zone saranno previamente contrassegnate dall'ufficio del Genio civile con bollo e con la firma del funzionario incaricato.

Dell'idrometrografo verrà consegnata una chiave all'ufficio del Genio civile, il quale avrà libero accesso all'impianto per compiere le verifiche che riterrà necessarie per accertarsi del regolare funzionamento dell'idrometrografo.

(Omissis).

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente da cui si effettua la derivazione, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

In particolar modo la Ditta concessionaria si obbliga:

1. A lasciar defluire dalla diga del torrente Mia-Hinn quella quantità di acqua che l'Amministrazione concedente riterrà necessaria, ed avesse a prescrivere per assicurare la continuità del deflusso dell'acqua dall'acquedotto comunale di Ornavasso, ove questo venisse impoverito per causa della progettata derivazione.

2. A lasciare defluire dalla diga del torrente Mia-Hinn quella quantità d'acqua che l'Amministrazione concedente riterrà necessaria ed avesse a prescrivere per integrare nei periodi di massima magra la portata del torrente San Carlo in modo che possano essere soddisfatte le competenze che venissero riconosciute per diritto di antico uso alle roggie irrigatorie derivate dallo stesso.

3. A fornire (giusta il disposto dell'art. 31 del R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161), agli utenti di derivazioni dal torrente San Carlo, cui venisse riconosciuto dall'Amministrazione governativa il diritto per antico uso di derivare acqua per forza motrice una corrispondente quantità di energia elettrica, giusta il disposto del precitato articolo, sempre quando l'Amministrazione concedente, dopo accertato che le acque del torrente San Carlo senza quelle del torrente Mia-Hinn non fossero sufficienti ad assicurare l'antico diritto di derivazione avesse ad ordinarlo.

4. A fornire (giusta il disposto dell'art. 34 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161) agli utenti di derivazione dai torrenti Boo ed Hinn, cui venisse riconosciuto dall'Amministrazione governativa il diritto per antico uso di derivare acqua per forza motrice, e che fossero concessionari di derivazioni per forza motrice, una corrispondente quantità di energia elettrica giusta il disposto del precitato articolo.

5. A lasciar defluire dalle dighe dei torrenti Boo e Hinn quella quantità di acqua che l'Amministrazione concedente riterrà necessaria ed avesse a prescrivere, affinchè possano essere soddisfatte le competenze che venissero riconosciute per diritto di antico uso ai rivieraschi dei torrenti stessi per l'irrigazione dei loro fondi.

Omissis.

Art. 15.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Al comune rivierasco di Ornavasso, il cui territorio ricade nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a cavalli dinamici nominali sessanta, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare le relative richieste, ed in anni tre dalla attivazione della intiera concessione il termine entro cui dovrà avere utilizzato l'energia ad esso riservata.

Il prezzo dell'energia riservata ad esso, dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, sarà in mancanza di accordo tra il Comune e la Ditta concessionaria, determinato con successivo decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 16.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio del comune di Ornavasso, compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori il territorio della provincia di Novara, perchè possa dal predetto Dicastero essere determinato a norma dell'art. 40 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161. il sovracanone che, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo, sarà imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Art. 17.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento tecnico amministrativo approvato con D. L. 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 18.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Ornavasso, presso lo studio del notaio Moschini dott. Pasquale.

Novara, 20 dicembre 1922.

L'ingegnere capo del Genio civile
G. Gattico.

5933 — A pagamento

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 22 gennaio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso le Direzioni generali dei RR. arsenali di Spezia, Pola e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi Uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina di

OLIO DI OLIVA COMMESTIBILE

per la somma presunta complessiva di L. 525.000 dei seguenti due lotti.

Lotto 1

Olio di oliva commestibile quintali 500.
Prezzo unitario L. 750.
Ammontare presuntivo del lotto L. 375.000.
Durata del contratto 6 mesi
Sede per la consegna del lotto: Taranto.
Autorità che vigila all'esecuzione dell'impresa: Direzione di Commissariato militare marittimo

Lotto 2.

Olio di oliva commestibile quintali 200.
Prezzo unitario L. 750.
Ammontare presuntivo del lotto L. 150.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Pola.
Autorità che vigila all'esecuzione dell'impresa: Direzione di Commissariato militare marittimo.

Totale quintali 700.
Totale ammontare presuntivo della fornitura L. 525.000

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri n. 22 in data 2 dicembre 1922 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma due lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (comma *a*) del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte separatamente per ciascun lotto su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 30 gennaio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio, sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza dai sindaci dei Comuni, di essere produttori o negozianti grossisti di olio di oliva commestibile.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito l'olio negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima.

Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 37.500 pel 1° lotto, e di L. 15.000 pel 2° lotto, in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso legale del luogo e del giorno del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, Comandi basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 28 dicembre 1922.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

6117 — A credito.

N. 10 d'ordine.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO
DEL 1° CORPO D'ARMATA

Avviso di rettifica
all'avviso d'asta num. 9 d'ordine, in data 16 dicembre 1922

In in aggiunta a quanto è indicato nell'avviso d'asta sopra citato, si notifica che i guanti di cotone bianco da carabinieri compresi nel pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete che si terrà presso questa Direzione, alle ore 10 del giorno 15 gennaio 1923, dovranno essere ripartiti nelle seguenti taglie:

1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia	4ª taglia	5ª taglia	6ª taglia
15 %	20 %	20 %	20 %	15 %	10 %

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni indicate nell'avviso d'asta num. 9 sopra citato.

Torino, 29 dicembre 1922.

Per la Direzione
il capitano commissario
V. Clivio.

6161 — A credito.

N. 26 d'ordine.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
del III Corpo d'armata (Verona)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso d'asta n. 25 d'ordine, in data 16 dicembre 1922, si avverte che i guanti di cotone bianco per carabinieri (20.000 paia), costituenti il 3° lotto dell'asta indetta per le ore 10 del giorno 15 gennaio 1923, dovranno essere consegnati ripartiti nella seguente proporzione di taglie:

1ª taglia 15 % — 2ª 20 % — 3ª 20 % — 4ª 20 %
5ª 15 % — 6ª 10 %.

Verona, 29 dicembre 1922.

Per la Direzione:
Il sottotenente commissario - ufficiale rogante
Francesco Marelli.

6162 — A credito.

Direzione di commissariato militare
del II corpo d'armata di Milano

AVVISO D'ASTA
per l'acquisto di kg. 28.000 di crine animale

SI RENDE NOTO

che il giorno 22 gennaio 1923, alle ore 11, in Milano, presso questa Direzione di commissariato militare, sita in via Calatafimi n. 11, piano 2°, avanti il signor direttore di commissariato, o chi per esso, si procederà all'acquisto di kg. 28.000 di crine animale per imbottitura, diviso in quattro lotti da kg. 7000 ciascuno.

Prezzo di base per ogni chilogramma L. 13,65.

Deposito cauzionale pel lotto L. 8000.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare le loro offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 firmate ed in piego chiuso.

Sul piego dovrà essere indicato il nome dell'offerente.

Dovranno inoltre, presentare, separatamente, la ricevuta comprovante il versamento della somma di L. 8.000 per deposito cauzionale di ogni lotto, che verrà eseguito preventivamente presso una Sezione di R. Tesoreria provinciale e solo in casi eccezionali il signor presidente potrà autorizzare il versamento della cauzione presso la Cassa di questa direzione di Commissariato.

Le offerte dovranno essere presentate personalmente, o per mezzo di un mandatario munito di procura speciale, sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte, avvertendo che una stessa offerta potrà comprendere uno o più lotti.

I concorrenti dovranno inoltre essere muniti di un certificato della Camera di commercio attestante la capacità a contrattare, a meno che siano personalmente conosciuti dai componenti il seggio d'asta. Il presidente si riserva però facoltà di escludere dall'asta quei concorrenti che crederà opportuno senza che questi possano sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Il deliberamento avverrà a favore di colui che avrà offerto un ribasso maggiore o per lo meno uguale a quello segnato nella scheda segreta ed avrà luogo anche se vi sarà un solo offerente.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale.

I prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere e si avverte che in caso di discrepanza fra quelle e queste od errori saranno accettati i prezzi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

Il crine dovrà essere consegnato entro 50 giorni a datare dal giorno successivo a quello in cui verrà partecipata ai deliberatari l'approvazione del contratto.

L'appalto presente sarà regolato dalle condizioni generali modello 363-A del catalogo e delle condizioni speciali relative alla provvista di crine animale, visibili presso questa Direzione di Commissariato nelle ore d'ufficio.

La qualità del crine da commettersi dovrà corrispondere a quella del campione depositato presso questa Direzione e pure visibile nelle ore di ufficio.

Qualora, per mancanza di offerenti oppure di non raggiungimento del prezzo segnato nella scheda segreta, l'asta andasse deserta, questa Direzione riceverà offerte private fino alle ore 11 del giorno 26 gennaio 1923, nel qual giorno ed ora delibererà lo appalto ai migliori offerenti, purchè le offerte sieno contenute nei limiti segnati dalla scheda Ministeriale ed in tutto corrispondenti alle prescrizioni del presente avviso d'asta.

Non saranno diramati, per conseguenza avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Ai deliberatari del presente appalto è fatto obbligo di presentarsi al massimo entro cinque giorni dall'aggiudicazione per stipulare il relativo contratto, pena la perdita del deposito cauzionale.

Le spese di registro e bollo, quelle di stampa e di pubblicazione degli avvisi, dei diritti di segreteria ed ogni altra spesa inerente al presente appalto saranno a carico del deliberatario.

Milano, 29 dicembre 1922.

Per la Direzione
Il capitano commissario rogante
Russo Luigi.

6160 — A credito.

Direzione dell'Arsenale di Costruzione d'Artiglieria in Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 25 del mese di gennaio 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale della Direzione suddetta, situata in via Arsenale n. 24, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale di costruzione, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI.

Lotto 1.

Dragone da brigadiere e vice brigadiere (con fiocco) n. 1000.
Prezzo parziale L. 13.
Dragone da carabinieri (con fiocco) n. 8000.
Prezzo parziale L. 7,80.
Dragone di gallone di seta da marescialli di alloggio (con fiocco n. 500.
Prezzo parziale L. 18.
Importo totale della provvista L. 84 400.
Somma per cauzione L. 8440.

Lotto 2.

Fiocchi per dragone di cuoio nero da carabinieri n. 25.000.
Prezzo parziale L. 4,70.
Fiocchi per dragone di cuoio nero da sottufficiale dei carabinieri n 4000.
Prezzo parziale L. 7,50.
Importo totale della provvista L. 147.500.
Somma per cauzione L. 14 750.

Termini per la consegna.

Giorni 180 in 4 rate a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarat nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista, un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 29 dicembre 1922.

Il relatore
A. Buscaglia.

6163 — A credito.

ADOZIONE

—

La Corte di appello di Napoli, con decreto in data 8-15 dicembre 1922, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Elvira Venia di ignoti, nata a Napoli il 29 dicembre 1903, dà parte del signor Vincenzo Marotta fu Lorenzo, domiciliati ambedue in Napoli, vico Minutoli a Foria n. 27.

avv. Eugenio Ruggiero.

6130 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente*. Dario Peruzy, *direttore* Tipografia delle Mantellate.